

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 4 LUGLIO 2007

N. 95



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni della Giunta e del Consiglio**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2007, n. 548

Laterza (Ta) – Piano di Lottizzazione maglia US/F in contrada Cappuccini. Rilascio Parere Paesaggistico in deroga alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico /Paesaggio. Ditta: O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. – Rettifica delibera Giunta regionale n. 131 del 25/02/07.

Pag. 10936

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2007, n. 577

Caprarica di Lecce (Le) – Lavori di realizzazione tratto stradale di collegamento tra le Strade provinciali 25 e 30. Deroga alle prestazioni di base ex art. 5.07 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Parere paesaggistico ex art. 5.03 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Soggetto proponente: Provincia di Lecce.

Pag.10941

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2007, n. 578

Accordo di Programma ai sensi art. 6, Decreto Presidente Repubblica 509/97 e art. 34, Decreto legislativo 267/2000 tra Regione Puglia e Comune di Monte Sant'Angelo per costruzione “Approdo Turistico” in variante al Piano Regolatore Generale vigente. Località “Chiusa dei Santi-Macchia”. Proponente: Bolici Invest s.r.l.

Pag.10945

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2007, n. 596

Ruvo di Puglia (Ba) – Piano di lottizzazione comparto “2” in località Calendano. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 del 20/04/2006. Rilascio Parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

Pag.10960

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2007, n. 597

Otranto (Le) – Piano di lottizzazione comparto C3.1 del Piano Regolatore Generale Delibera di Consiglio Comunale n. 14/2006. Ditta: Settembre ed altri. Rilascio Parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

Pag. 10967

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2007, n. 598

Campi Salentina (Le) – Realizzazione di due rotatorie per la moderazione del traffico lungo la Strada statale 7 ter 3° lotto. Rilascio Parere paesaggistico ex art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Soggetto proponente: Comune di Campi Salentina.

Pag. 10972

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2007, n. 599

Otranto (Le) – Realizzazione di un tratto stradale in prolungamento di via Catona. Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Soggetto proponente: Comune di Otranto.

Pag. 10977

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2007, n. 621

Lesina (Fg) – Piano degli interventi di recupero territoriale (P.I.R.T.) in località Torre Mileto. Approvazione con prescrizioni.

Pag. 10981

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2007, n. 707

Specchia (Le) – Legge regionale 20/07/01, n. 20. Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Recepimento determinazioni di adeguamento assunte nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 11 comma 9 Legge regionale n. 20/2001. Controllo di compatibilità.

Pag.10997

PARTE SECONDA*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2007, n. 548

Laterza (Ta) – Piano di Lottizzazione maglia US/F in contrada Cappuccini. Rilascio Parere Paesaggistico in deroga alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico /Paesaggio. Ditta: O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. – Rettifica delibera Giunta regionale n. 131 del 25/02/07.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile Paesaggio, e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T/P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative;

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario effetti di autorizzazione ai sensi del ex titolo II del D.lvo n. 490/99 oggi D.Lgv n. 42/2004 e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;

- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comuni interessati/i, che deve/devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio/assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune).

Si rappresenta che direttamente all'Assessorato all'Assetto del Territorio - Settore Urbanistica è pervenuta, da parte del comune di Laterza la sotto elencata domanda per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T/P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T/P.

INTERVENTO: Comune di Laterza "Piano di Lottizzazione maglia US/F in contrada Cappuccini" Ditta: O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.

Le opere in progetto, che ricadono nel territorio comunale di Laterza, prevedono la sistemazione urbanistica della maglia US/f destinata ad attrezzature di pubblico interesse dal vigente P.R.G. del comune di Laterza.

L'intervento proposto prevede la sistemazione urbanistica complessiva di una maglia di P.R.G., già parzialmente interessata da edificazione, ed in particolare prevede la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica che costituiscono ampliamento ed adeguamento agli standards regionali vigenti di una esistente struttura socio-sanitaria denominata "Organizzazione Sanitaria Meridionale Assistenza Inabili e Recupero Minori" (O.S.M.A.I.R.M.).

Le volumetrie previste in progetto, saranno

totalmente destinate ad attrezzature sanitarie ed assistenziali nonché a strutture residenziali destinate sia alle esigenze di servizio e di custodia che alle esigenze connesse alla formazione professionale sanitaria.

Pertanto l'intervento in progetto pur prevedendo la sistemazione urbanistica complessiva della maglia US/f di P.R.G. in realtà è finalizzato esclusivamente al potenziamento ed ammodernamento della struttura socio-sanitaria esistente attualmente ospitata all'interno di un fabbricato "di forma ad "U"" che, secondo le previsioni di progetto, sarà oggetto di demolizione.

La documentazione trasmessa dal Comune di con nota n. 455 del 11/1/2006 di cui al prot. n. 859 del 26/1/2006 risulta costituita dai seguenti elaborati:

- deliberazione di C.C. n. 67 del 30/11/2005 di adozione del P. di L. maglia US/F
- TAV. 1 - stralcio aerofotogrammetrico, catastale;
- TAV. 2 - stralcio P.R.G. - planimetria;
- TAV. 3 - rilievo fotografico dell'area;
- TAV. 4 - rilievo aereofotogrammetrico quotato;
- TAV. 5 - planimetria generale di progetto;
- TAV. 6 - planimetria generale del P. di L. sovrapposta all'aereofotogrammetrico;
- TAV. 7 - planimetria catastale stato di fatto - planimetria catastale con superfici territoriali, planimetria catastale con superfici territoriali, perequate, planimetria catastale con previsioni di P. di L.;
- TAV. 8 - planimetria generale - dati tecnici - quote di progetto;
- TAV. 9 - planimetria generale con indicazione del P.L. e calcolo delle superfici;
- TAV. 10 - planimetria generale di progetto con indicazione delle aree da cedere al Comune per viabilità - sezione tipo della strada di P.R.G. - posizionamento dell'asse stradale;
- TAV. 11 - planimetria generale di progetto con indicazione dei servizi;
- TAV. 12 - computo dei volumi e delle superfici coperte delle sagome di progetto;
- TAV. 13 - computo aree destinate a parcheggio;

- TAV. 14 - planimetrie catastali con indicazione delle aree da cedere al comune - planimetria con indicazione delle perequazione delle aree - calcolo della superficie del nuovo confine di proprietà comunale;
 - Relazione tecnica illustrativa;
 - Relazione geologica preliminare;
 - Titoli di proprietà -visure catastali;
 - Piano finanziario.
 - Carte tematiche del P.U.T.T./P.
- Con nota n. 2003 del 8/2/2006 il comune di Laterza, facendo seguito alla precedente nota di avvio del ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:
- Copia della delibera di Giunta Comunale n. 23 del 3/2/2006;
 - La predetta deliberazione l'interesse pubblico della struttura assistenziale esistente e di progetto; evidenzia l'assenza di alternative per il posizionamento delle volumetrie previste in progetto attesa la stretta correlazione funzionale delle stesse con l'esistente struttura socio-sanitaria; richiede per l'ampliamento della struttura socio-sanitaria esistente la deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P ex art. 5.07 delle N.T.A.
- Con nota 4201/06 del 10/5/2006 il Settore Urbanistico Regionale, a seguito dell'Istruttoria preliminare effettuata dagli uffici competenti, rilevava alcune carenze negli elaborati scrittografici trasmessi e richiedeva le necessarie integrazioni.
- Con nota del 15/5/2006 la O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. trasmetteva, in duplice copia, i seguenti elaborati integrativi:
- Planimetria generale - profili longitudinali;
 - Planimetria generale destinazione d'uso dei fabbricati;
 - Foto del plastico dell'intervento;
- In merito al progetto in parola risultano altresì allegati la relazione di compatibilità paesaggistica dell'intervento nonché il parere favorevole con prescrizioni in merito alla valutazione d'incidenza ambientale, di cui alla determinazione dirigenziale n. 8856 del 20/7/2006 dell'Asses-

sorato Regionale all'Ecologia, in quanto le opere in progetto ricadono in aree classificate p. S.I.C. (Sito di interesse comunitario) dal D.M. 3/4/2000.

- Relativamente al Piano di Lottizzazione in parola si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, il C.U.R. con parere n. 40 del 14/12/2006.
- In merito alle opere in argomento, la Giunta Regionale, con delibera N. 131 del 26/2/07, ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica in deroga alle NTA del PUTT/P ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del subordinando l'intervento alle seguenti prescrizioni:
 - Al fine di tutelare l'esistente rapporto paesistico-ambientale tra la gravina ed il suo intorno diretto si prescrive l'eliminazione e/o la traslazione del corpo di fabbrica previsto in progetto prospiciente la strada via Cappuccini in tale che la distanza tra il ciglio più elevato della gravina ed il corpo di fabbrica a farsi (più prossimo al predetto ciglio) sia comunque non inferiore a mt. 50; la predetta area libera da edificazione, dovrà essere opportunamente sistemata a verde con essenze arboree e/o arbustive della flora locale.
 - Al fine di tutelare il rapporto paesistico-ambientale tra il Convento Cappuccini ed il suo intorno diretto si prescrive che le nuove planimetrie in progetto siano posizionate ad una distanza maggiore di mt. 100 dalla predetta emergenza architettonica; l'area libera da edificazione, dovrà essere opportunamente sistemata a verde con essenze arboree e/o arbustive della flora locale posizionate in maniera tale da schermare la nuova edificazione e nel contempo preservare il contesto paesaggistico di riferimento della predetta emergenza.
 - Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente

ed in particolare sull'attigue emergenze paesaggistiche che non dovranno comunque essere interessate direttamente dalla realizzazione di alcuna opera complementare e/o accessoria.

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.
 - Gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo siano riutilizzati in loco e per la parte eccedente siano allontanati e depositati a pubblica discarica autorizzata.
 - Per le sistemazioni esterne dovranno essere utilizzati muretti a secco di materiale calcareo locale e pavimentazione non comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli (pavimentazione drenante).
 - Perimetralmente ai corpi di fabbrica previsti in progetto siano messi a soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale (macchia mediterranea) ai fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dalle aree a maggiore fruizione visiva (viabilità pubblica).
 - Per gli interventi ricadenti all'interno dell'area soggetta a vincolo paesaggistico ex L.s. n. 1497/39, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere acquisito il parere della Competente Soprintendenza per i Beni e Architettonici e per il Paesaggio.
 - Con nota n. 4777 del 23/3/2007 il Dirigente del Comune di Laterza di ha trasmesso una nota di richiesta di chiarimenti in ordine delle prescrizioni introdotte nella Delibera di Giunta Regionale n. 131 del 26/2/07 ed in particolare con al parere favorevole con prescrizioni espresso, in data n. 40 del 14/12/06, dal C.U.R. richiamato nella citata deliberazione G.R. n. 131/07.
- In particolare nel citato parere del C.U.R. viene prescritta la traslazione delle volumetrie in progetto ad una distanza di mt. 100 dal manufatto denominato "Convento dei

Cappuccini", tutelato ex L. 1089/1939. Nella nota trasmessa dalla O.S.M.A.I.R.M. S.r.l. all'Amministrazione comunale di Laterza, allegata alla richiesta di chiarimenti in argomento, viene evidenziato che "l'unico immobile nella zona d'intervento tutelato ex L. 1089/39 risulta essere la Chiesa del "Convento Vecchio" in Catasto al fg. 109 particella 11, così come risulta dagli allegati estratti documentali prelevati in copia dalla Soprintendenza ai BB.AA.PP. di Lecce" e non già il "Convento dei Cappuccini" come erroneamente invece indicato nel parere del C.U.R. successivamente riportato nella stessa delibera di G.R. n. 131/07.

Alla luce della richiesta di chiarimenti e specificazioni formulata Comunale di Laterza il competente Ufficio del Settore ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda di chiarimenti e specificazioni pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Dall'istruttoria e dagli approfondimenti espletati l'Ufficio competente dell'Assessorato all'Assetto del Territorio, anche sulla base della documentazione allegata nota comunale citata, si rileva quanto segue:

Per quanto attiene alla presenza di emergenze paesaggistiche che caratterizzano l'ambito territoriale oggetto d'intervento si evidenzia che il "bene architettonico extraurbano" individuato dal P.U.T.T./P oggetto di specifica tutela, in quanto "vincolato" come bene culturale ai sensi dell'ex titolo I del D.Lvo n. 490/1999, è rappresentato esclusivamente dalla "Chiesa del Convento vecchio" riportata al 197 nell'elenco "vincoli e segnalazioni archeologiche ed architettoniche" allegato alle N.T.A. del P.U.T.T./P; pertanto l'intervento in progetto, ovvero il posizionamento dei corpi di fabbrica previsti dal P. di L. in argomento, deve intervenire ad una distanza pari a mt. 100 dall'area di pertinenza del predetto manufatto di pregio ovvero dalla "Chiesa del Convento vecchio" vincolata ai sensi dell'art. 4 della L. 1/6/1939 n.1089, cui occorre corretta-

mente fare riferimento in quanto ATD indicato dal PUTT/P.

Con riferimento, invece, al "Convento dei Cappuccini", bene culturale di cui all'art 10, comma 1 del D.Lvo 22/01/2004 n. 42, non compreso nell'elenco dei "vincoli e segnalazioni archeologiche ed architettoniche" allegato alle NTA del PUTT/P e non oggetto, per quanto noto, di specifico procedimento di verifica dell'interesse culturale da parte dei competenti organi del Ministero (art.12, comma 2 del D.Lvo n. 42/2004), per detto manufatto non sono applicabili, le disposizioni di cui all'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Peraltro, come risulta dalla documentazione fotografica acquisita in atti, il complesso in questione è stato oggetto nel tempo di notevoli interventi edilizi, ampliamenti e superfetazioni, che hanno modificato sostanzialmente gli originari caratteri architettonici di pregio, attualmente circoscrivibili unicamente alla chiesetta ed annesso campanile. Pertanto, detta situazione dello stato di fatto fa venir meno, la necessità della previsione della fascia di rispetto di mt.100 di cui all'art. 3.16 delle NTA del PUTT/P, dal complesso del "Convento dei Cappuccini" in argomento.

Le risultanze istruttorie dell'Ufficio Paesaggio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio in precedenza riportate, in ordine ai chiarimenti richiesti dall'Amministrazione Comunale di Laterza, sono state successivamente condivise dal C.U.R. nella seduta del 29/3/2007, con valutazioni che integrano e rettificano il precedente parere C.U.R. n. 40/2006 del 14/12/06 nei termini in precedenza riportati ovvero che il posizionamento dei corpi di fabbrica previsti dal P.di L. in argomento, deve intervenire ad una distanza pari a mt. 100 dall'area di pertinenza della "Chiesa del Convento vecchio" vincolata ai sensi dell'art. 4 della L.1/6/1939 n.1089 e non già dal "Convento dei Cappuccini" che risulta non compreso nell'elenco dei "vincoli e segnalazioni archeologiche ed architettoniche" allegato alle NTA del PUTT/P e non oggetto, per quanto noto, di specifico procedimento di verifica dell'interesse culturale da parte dei competenti organi del Ministero (art.12, comma 2 del D.Lvo n. 42/2004).

Premesso quanto innanzi, sulla scorta di quanto evidenziato nonché di quanto riportato nella seduta dei CUR del 29/3/2007 (che integra e chiarisce il precedente parere CUR n. 40/2006 del 14/12/06) si ritiene pertanto necessario procedere ad una rettifica della Deliberazione di G.R. n. 131 del 26/2/07, nei termini in precedenza riportati e per quanto attiene alla eliminazione nella Deliberazione di G.R. n. 131 del 26/2/07 della sola prescrizione relativa alla distanza dei corpi di fabbrica in progetto dal manufatto "Convento dei Cappuccini"; ovvero specificando che il posizionamento dei corpi di fabbrica previsti dal PdiL in parola deve intervenire ad una distanza pari a mt.100 dall'area di pertinenza della "Chiesa del Convento vecchio" vincolata ai sensi dell'art.4 della L.1/6/1939 n.1089 e non già, come erroneamente riportato nel parere del CUR n. 40/2006 e nella Deliberazione di G.R. n. 131 del 26/2/07, dal "Convento dei Cappuccini" in quanto quest'ultimo manufatto non risulta compreso nell'elenco dei "vincoli e segnalazioni archeologiche ed architettoniche" allegato alle NTA del PUTT/P ne oggetto di specifico procedimento di verifica dell'interesse culturale da parte dei competenti organi del Ministero (art.12, comma 2 del D.Lvo n. 42/2004). Quanto innanzi fermo restando, come prospettato nella decisione adottata dal CUR nella seduta del 29/3/2007, l'invio alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del progetto esecutivo delle opere previste per le eventuali valutazioni di competenza.

Il presente provvedimento, di rettifica della Deliberazione di G.R. n. 131 del 26/2/07 nei termini riportati in narrativa, attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED /NTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun

onere a carico del Bilancio Regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. dell' Ufficio del Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RETTIFICARE, nei termini riportati in narrativa e per la sola parte relativa alle prescrizioni introdotte con riferimento alla distanza dei corpi di fabbrica in progetto dal manufatto "Convento dei Cappuccini", la Deliberazione di G.R. n. 131 del 26/2/07 relativa al parere paesaggistico ex art. 5.03 rilasciato in deroga alle prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti (Titolo III) di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio ed attinente al Progetto di Piano di Lottizzazione della maglia US/F di P.R.G. che prevede la realizzazione di attrezzature sanitarie assistenziali in ampliamento della struttura già esistente;

DI CONFERMARE, nei termini riportati in narrativa, le restanti prescrizioni introdotte nella Deliberazione di G.R. n. 131 del 26/2/07 relativa al parere paesaggistico ex art.5.03 rilasciato in deroga alle prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti (Titolo III) di cui all'art. 5.07 fermo restando l'invio alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del progetto, esecutivo delle opere previste per le eventuali valutazioni di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2007, n. 577

Caprarica di Lecce (Le) – Lavori di realizzazione tratto stradale di collegamento tra le Strade provinciali 25 e 30. Deroga alle prestazioni di base ex art. 5.07 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Parere paesaggistico ex art. 5.03 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Soggetto proponente: Provincia di Lecce.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, E.R.P. ed Assetto del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i lavori e le opere che modificano lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 del o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P non possono essere oggetto di concessione edilizia (ossia permesso di costruzione) oppure di autorizzazione edilizia oppure di denuncia di attività senza il preliminare rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del PUTT/P stesso. Tale autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente ed immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente ed in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela. Pertanto, il contrasto con tali prescrizioni di base impedisce il rilascio con esito favorevole dell'autorizzazione paesaggistica di cui all' art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P.

Tuttavia è possibile realizzare opere pubbliche ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dalla Provincia di Lecce è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 , punto 3, delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico -ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse

per la popolazione residente; le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

Soggetto proponente: Provincia di Lecce

INTERVENTO: Realizzazione di un tratto stradale di collegamento tra le SS.PP. n. 25 e 30

Con nota acquisita al prot. N. 9464 del Settore Urbanistico Regionale in data 13.11.2006, la Provincia di Lecce ha trasmesso la richiesta di deroga relativa ad un progetto esecutivo di realizzazione di un tratto stradale di collegamento tra le SS.PP. n. 25 e 30, approvato con Deliberazione della G.P. n. 341 del 31.05.2004 interessante il territorio dei Comuni di Caprarica di Lecce e di Calimera (LE).

Il progetto in questione è stato adottato sia dal Comune di Caprarica di Lecce (LE) con Deliberazione di C.C. n. 46 del 23.12.2003 in variante al PRG vigente ai sensi dell' art. 16 della L.R. n. 13/2001 sia dal Comune di Calimera (LE) con Deliberazione n. 37 del 12.12.2003 in variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell' art. 16 della L.R. n. 13/2001.

La documentazione a corredo della richiesta presentata risulta costituita dagli elaborati in appresso indicati:

- Tav. 1 Relazione tecnico illustrativa
- Tav. 2 Relazione geologica ed idrogeologica
- Tav. 4 Corografia generale
- Tav. 5 Stato di fatto -piano quotato
- Tav.6ter Tracciato con sezioni ed elementi geometrici
- Tav.7 Profilo longitudinale
- Tav. 8 Sezioni tipo
- Tav. 12ter Planimetria catastale
- Tav. 13ter Piano particellare di esproprio
- Tav. 16 Verifica di compatibilità e tavole del PUTT/P

Relazione a corredo della richiesta di deroga

Dalla documentazione pervenuta si rileva l'intervento proposto attiene ad un progetto di realizzazione di un tratto di collegamento stradale tra le SS.PP. n. 25 e 30 alternativo all'attraversa-

mento del centro abitato di Calimera (LE). L'intervento, nella maggior parte del suo sviluppo, prevede l'allargamento e la rettifica di un tronco stradale esistente seguendo per circa il 70% il tracciato di strade vicinali esistenti e per il restante 30% un percorso ex novo. Stante che i fondi interessati dall' intervento presentano un proprietà molto parcellizzata si è prevista anche la realizzazione di complanari di larghezza pari a ml. 5,00 necessarie per l'accesso ai fondi.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P). Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).
- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
- Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di

trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree».

- Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, a sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo».
- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione fotografica, si evince, inoltre, che la zona oggetto d'intervento ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed all'interno di aree protette di cui all'art. 3.13 delle NTA del PUTT/P (zona di ripopolamento e cattura) inoltre, la zona stessa risulta essere interessata direttamente da specifiche peculiarità paesag-

gistiche in appresso evidenziate in relazione agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti):

- *Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico*: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;
- *Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale*: L'opera stradale interessa una pineta di circa 30 anni avente una estensione pari a mq. 3.500 in cui sono prevalenti pini di Aleppo ma sono presenti anche alcuni cipressi e pini domestici e, sui lati esposti a nord-est una serie di eucaliptus;
- *Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa*: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

L'intervento in questione interessa aree agricole prevalentemente coltivate ad uliveto e con andamento planoaltimetrico pianeggiante nonché una porzione di una pineta ricadente in comune di Calimera (LE).

La documentazione in atti rappresenta che la pineta è costituita da un compagine vegetale prevalentemente costituita da pini d'Aleppo, ben distanziati e priva di sclerofille mediterranee e di forme arbustive o arborescenti essendo presenti solo erbe spontanee, il che farebbe presumere interventi antropici di coltivazione dei terreni) e che è stato effettuato un taglio abusivo di circa 32 alberi da parte di ignoti, contro i quali è stata esposta denuncia (come descritto nella relazione in atti al punto 2.1.4 (pag. 10).

Per la realizzazione dell'opera la documentazione in atti rappresenta che è necessario abbattere circa 900 mq di pineta posti al confine con la strada poderale accennata (lato nord della pineta).

Di conseguenza interessando l'intervento sia una pineta sia la relativa area annessa, non è possibile rilasciare l'attestazione di compatibilità

paesaggistica di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P (riguardando l'intervento un'opera di infrastrutturazione) ma l'intervento proposto configura una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A del P.U.T.T./P. che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli AT.D. secondo le disposizioni dell'art.1.03 punto 3 delle N.T.A del P.U.T.T./P.: tale deroga risulta necessaria anche in quanto l'intervento interessa porzioni di recinzioni realizzate con muratura a secco (vedasi piano particellare di esproprio) le quali sono sottoposte a tutela ai sensi dell' art. 3.14 delle NTA del PUTI/P quali elementi tipici del paesaggio agricolo salentino. Tanto premesso si riscontra la legittimità della richiesta di deroga da parte della Provincia di Lecce ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P. A riguardo, come risulta dagli elaborati progettuali pervenuti, la Provincia di Lecce ha verificato che:

- le opere da realizzare sono di importante interesse per la popolazione residente, in quanto evitano l'attraversamento del centro abitato di Calimera (LE);
- le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative per quanto in premessa indicato;
- le opere da realizzare sono compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche, in quanto vengono previste una serie di interventi tesi a controbilanciare l'alterazione del paesaggio conseguente alla distruzione di parte di una pineta.

Sotto quest'ultimo profilo la proposta progettuale prevede, come prima opzione, la naturalizzazione della pineta e, quindi, la successione alla pineta residua con essenze di macchia con prevalenza di lecci al fine di arricchire di biodiversità il bosco esistente e di favorire processi naturali di riequilibrio e di rinaturalizzazione della pineta. Ciò anche in considerazione del fatto che la documentazione presentata evidenzia che parte delle piante esistenti sono secche e parti pericolanti e senza prospettiva di crescita. Come ulteriore opzione si propone alternativamente il rimboschimento di un'area di circa 3.760 mq. di proprietà comunale posta a circa 1.800 mq dalla pineta in direzione sud-est. Premesso quanto

sopra, si ritiene che l'intervento in parola, per quanto attiene specificatamente all' abbattimento di parte di una pineta e di recinzioni con muratura a secco, considerato che l'intervento proposto utilizza in prevalenza tracciati di strade vicinali esistenti e assume rilevante interesse per la popolazione del comune di Calimera in quanto evita l'attraversamento del centro abitato di Calimera (LE), risulta in linea di massima compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche-ambientali previste nei luoghi, a condizione che vengano realizzate le opere di compensazione previste in progetto. Premesso quanto innanzi, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole.

Tuttavia, al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi sull'assetto botanico -vegetazionale locale, si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) lungo il margine con la pineta esistente siano posti in atto accorgimenti finalizzati alla salvaguardia della pineta stessa, da concordarsi con la competente autorità forestale regionale;
- 2) sia adottata la opzione numerata con il numero 2 -rimboschimento compensativo che per le sue modalità realizzative e qualitative interessando una superficie di circa 3.760 ben superiore a quella della porzione di pineta interessata dall' intervento (circa mq. 900) meglio si presta agli obiettivi di incremento del patrimonio botanico -vegetazionale locale;
- 3) le recinzioni in muratura a secco da abbattere necessariamente per la realizzazione del tratto di collegamento stradale in questione siano ricostruite con analogo materiale lungo il margine della nuova sede stradale.
- 4) parere del Comune interessato in ordine alla deroga al PUTT/P in questa sede assentita e ciò ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P.

Inoltre, preso atto anche che la documentazione in atti attesta che non esistono altri elementi strutturanti il territorio come definiti dall' art. 3.01 del PUT/P e seguenti delle NTA del PUTT/P oltre quelli sopra identificati per i quali occorre rilasciare il provvedimento di deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, si esprime parere favorevole ai sensi dell' art. 5.03 delle NTA del PUTT/P all' approvazione del progetto di realizzazione di un tratto stradale di collegamento tra le SS. PP. n. 25 e 30 adottato sia dal comune di Caprarica (LE) con Deliberazione di C.C. n. 46 del 23.12.2003 in variante al PRG vigente ai sensi dell' art. 16 della L.R. n. 13/2001 sia dal Comune di Calimera (LE) con Deliberazione n. 37 del 12.12.2003 in variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell' art. 16 della L.R. n. 13/2001.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 e dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P.

Vengono fatti salvi dal presente parere l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale e di vincolo idrogeologico.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4-comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28101 e ss.mm.ii.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presen-

te provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore Urbanistico;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla Provincia di Lecce ed ai Comuni di Calimera e Caprarica di Lecce, il parere paesaggistico favorevole relativamente al progetto di realizzazione di un tratto di collegamento stradale tra le SS. PP. n. 25 e 30 ricadente nel territorio dei comuni stessi ai sensi dell' art. 5.03 delle NTA del PUTT/P relativamente al progetto di realizzazione di un tratto stradale di collegamento tra le SS. PP. n. 25 e 30 in deroga alle prescrizioni di base del PUTT/P ai sensi dell' art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio nei termini riportati in narrativa, fermo restando l' obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica prima dell' inizio dei lavori ai sensi dell' art. 5.01 delle NTA del PUTT/P,

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2007, n. 578

Accordo di Programma ai sensi art. 6, Decreto Presidente Repubblica 509/97 e art. 34, Decreto legislativo 267/2000 tra Regione Puglia e Comune di Monte Sant'Angelo per costruzione "Approdo Turistico" in variante al Piano Regolatore Generale vigente. Località "Chiusa dei Santi-Macchia". Proponente: Bolici Invest s.r.l.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.) Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f, Ufficio 2°, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

"Il Sindaco del Comune di Monte Sant'Angelo con nota prot. n. 5715 in data 17.04.2007 ha richiesto al Presidente della G.R. la stipula di un Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 34/94, della L.R. n. 8198 e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un "Approdo Turistico" in località "Chiusa dei Santi - Macchia", intervento proposto dalla società "Bolici Invest s.r.l."

Si premette che la società "Bolici Invest s.r.l.", con sede in Anzio (RM) alla via Carlo Goldoni, n. 66, p.i. 07884491007 -rappresentata legalmente dal dotto Bolici Paolo, in qualità di Amministratore Unico, -ha presentato alla Regione Puglia -Settore Demanio e Patrimonio - Coordinamento Demanio Marittimo -in data 27.08.2004, successivamente integrata in data 21.09.2004 ed in data 20.06.2005, domanda di concessione per la durata di anni 30 (anni trenta) di beni demaniali per la realizzazione e gestione, ai sensi dell'art. 3 del DPR 2 dicembre 1997 n. 509, di un "Approdo Turistico" insistente su una zona demaniale marittima e mare territoriale di complessivi mq 68.391,00, localizzato in località "Chiusa dei Santi", agro del Comune di Monte Sant'Angelo.

La predetta domanda è stata pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Monte Sant'Angelo dal 25 settembre 2004 al 25 Ottobre 2004 compreso, nonché pubblicato sui quotidiani "La Gazzetta del Mezzogiorno" e sul "Corriere della Sera" in data 25/09/2004.

Non essendo state presentate osservazioni, né domande concorrenti in ordine alla suddetta istanza, con Deliberazione n. 508 del 31/03/2005 la Giunta Regionale, avvalendosi della facoltà attribuita dal comma 10 dell'art. 5 e dal comma 4 dell'art. 6 del richiamato D.P.R. n. 509/97, ha disposto la diretta assunzione della responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari e di approvazione del progetto definitivo, riguardanti la realizzazione di un Porto Turistico in Manfredonia e di un approdo turistico in Monte S. Angelo, in ragione dei preminenti interessi regionali connessi alla pianificazione territoriale e alla bonifica del sito prescelto, vertendosi le fattispecie di interventi aventi valenza sovracomunali.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 509/97, nel presupposto che detto progetto, in relazione alle caratteristiche dimensionali non era di per sé soggetta obbligatoriamente alla procedura di V.I.A. ex L.R. n. 11/01, è stata convocata da parte della Regione Puglia Settore Demanio Marittimo (nota prot. n. 34/DMA15364 del 23/06/2005) una Conferenza di Servizi con gli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo (Regione Puglia-Assetto del Territorio; Regione Puglia-Assessorato Ambiente; Regione Puglia-Settore LL.PP.-Ufficio del Genio Civile; Agenzia del Demanio-Ufficio di Foggia; Agenzia delle Dogane-Ufficio di Foggia; Capitaneria di Porto di Manfredonia; Autorità Portuale di Manfredonia; Soprintendenza SB.AA.PP. per la Puglia; Azienda A.S.L./Fg.2 - Cerignola; Comando Guardia di Finanza di Manfredonia; Comando provinciale Vigili del Fuoco), per le valutazioni di ammissibilità del progetto presentato.

La Conferenza dei servizi ha avuto due distinte fasi:

- a) la prima svoltasi nei giorni 30.09.2005 e 27.10.2005, per l'esame del progetto preliminare;
- b) la seconda svoltasi nei giorni 25.05.2006 e 23.06.2006 per l'esame del progetto definitivo.

Tutti gli Enti coinvolti, fermo restando che per la proposta progettuale dovevasi pervenire, in ogni caso, prioritariamente alla conclusione dello svolgimento della procedura di V.I.A. ai sensi della L.R. n. 11/2001, come indicato dal Settore Ecologia della Regione Puglia con nota prot. n. 2614 del 06.03.2006, in conclusione dei lavori hanno espresso parere favorevole con prescrizioni. In particolare le prescrizioni riguardavano:

- a) Agenzia delle Dogane di Foggia: "il personale addetto alla vigilanza doganale dovrà poter accedere sia a piedi che con automezzi (al sito in questione) in qualsiasi momento nell'arco delle 24 ore senza preavviso e senza alcun ostacolo di sorta (sbarre, cancelli chiusi, ecc...) a meno che non siano presidiati.";
- b) Autorità Portuale di Manfredonia: "l'eserci-

- zio delle attività non dovranno interferire con quelle del Porto Mercantile-Commerciale (porto alti fondali).";
- c) Comando Prov. dei Vigili del Fuoco: "distanza minima di mt. 6,00 tra i punti di rifornimento carburanti e le linee elettriche aeree; realizzazione impianti elettrici di banchina conformi alle norme CEI; realizzazione impianti idrici antincendio conformi alle norme UNI; verifica delle disposizioni vigenti in materia di emergenza prima dell'esercizio dell'attività.";
- d) Settore Urbanistica-Regione Puglia: "la linea di monte delle banchine a terra dovrà essere regolarizzata secondo una linea retta, al fine di non interessare e/o manomettere la retrostante falesia; in sede di progettazione esecutiva, tenendo conto delle due frazioni dello specchio d'acqua, diviso dal molo di alaggio esistente, dovrà essere mantenuta una distanza minima dalla falesia pari a mt. 5,00 ed una larghezza minima della banchina pari a m. 10,00; in sede di progettazione esecutiva dovrà essere dimostrato il non interessamento della falesia da parte delle opere foranee (moli di sopraflutto e sottoflutto).";
- e) Settore Demanio e Patrimonio-Regione Puglia: "la concessione demaniale marittima potrà essere rilasciata solo a seguito dell'acquisizione del parere favorevole del Settore Ambiente della Regione Puglia, privo di condizioni che debbano essere necessariamente riconsiderate ai fini dei pareri già espressi, e fermo restando che l'efficacia della stessa è subordinata all'approvazione dell'Accordo di programma.".

Nel contempo la società "BOLICI INVEST s.r.l.", giusta nota del 17.03.2006, ha provveduto ad avviare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della

L.R. n. 11/2001, trasmettendo copia degli elaborati progettuali già oggetto di esame da parte della Conferenza di Servizi nonché gli elaborati relativi allo Studio di Impatto Ambientale. La richiesta di compatibilità ambientale veniva corredata dalla documentazione di avvenuto deposi-

to di copia del progetto presso le Amministrazioni interessate (Provincia di Foggia e Comune di Monte Sant'Angelo) oltre alla pubblicazione sui quotidiani "La Gazzetta del Mezzogiorno" e "II Corriere della Sera" in data 06.04.2006 e sul B.U.R.P. n. 44 del 06.04.2006 della Regione Puglia.

Nel merito della proposta progettuale il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato V.I.A. nella seduta del 20.10.2006, con nota prot. n. 12810 del 03.11.2006 ha richiesto integrazioni ed approfondimenti, che in particolare riguardavano:

- a) rilievi batimetrici;
- b) applicazione del modello matematico e di interpretazione dei risultati;
- c) trasferimento dei dati ondometrici dalla boa di Monopoli all'area in esame;
- d) studio di agitazione interno;
- e) studio sedimentologico.

A fronte dell'avvenute integrazioni, acquisite al prot. n. 14347 del 30.11.2006, che non modificavano in alcun modo quanto prospettato sia dal progetto preliminare che dal progetto definitivo, il Settore Ecologia -Regione Puglia, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato VI.A. nella seduta del 14.12.2006, con Determina del Dirigente del Settore n. 36 del 23.01.2007 ha rilasciato parere favorevole alla compatibilità ambientale (B.U.R.P.n. 53 del 10.04.2007).

Il Comune di Monte Sant'Angelo successivamente a conclusione dei procedimenti sopra illustrati ha provveduto:

- con nota prot. n. 3296 del 12.03.2007 a comunicare al Settore Urbanistica l'avvenuta conclusione positiva della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- con nota prot. n. 5715 del 17.04.2007 a richiedere al Presidente della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 509/97 e del D.lgs n. 267/2000, la formazione di un Accordo di Programma per la realizzazione di un "Approdo Turistico" in località "Chiusa dei Santi -Macchia" nell'agro del stesso Comune.

Ciò stante il Comune di Monte Sant'Angelo ha avanzato richiesta di "Accordo di Programma",

finalizzato alla realizzazione di un "Approdo Turistico" in località "Chiusa dei Santi-Macchia", per il quale si evidenziano aspetti sia di variante urbanistica al Programma di Fabbricazione del Comune di Monte Santangelo, di "deroga" ex art. 5.07 alle N.T.A. del PUTT/P.

Gli elaborati progettuali già acquisiti in sede di conferenza, da parte dell'Assessorato all'Assetto del Territorio, consistono in:

1.0 - PROGETTO PRELIMINARE

- 1) Tav.1-Corografia;
- 2) Tav. 2 -Inquadramento urbanistico;
- 3) Tav. 3 -Stato di fatto con approdo;
- 4) Tav. 4 -Planimetria Catastale;
- 5) Tav. 4a-Planimetria Catastale (con superbie coperta degli edifici a terra);
- 6) Tav. 5 -Planimetria generale dell'approdo;
- 7) Tav. 6 -Profili e Sezioni;
- 8) Allegato A -Relazione Generale;
- 9) Allegato 8 -Relazione Tecnica;
- 10) Allegato C -Relazione inserimento ambientale-paesaggistico;
- 11)Allegato D - Relazione Geologica;
- 12)Allegato A0-Integrazione relazione Tecnica;
- 13) Allegato 80-Piano Economico Finanziario.

2.0 -PROGETTO DEFINITIVO

- A - Relazione Generale;
- B - Relazione Geologica, Geotecnica, Sedimentologica, Idrologica, idraulica, Sismica;
- C - Relazione Idraulica marittima e Studi sul modello;
- D - Elaborati grafici:
1. Corografia dell'area;
 2. Stralcio di P.RG.;
 3. Stralcio Catastale 1:2000;
 4. Planimetria esistente con batimetria dell'area, scala 1:2000;
 5. Profili dell'esistente, scala 1:1000;
 6. Planimetria generale dell'approdo, scala 1:500;
 7. Planimetria con la distribuzione interna dello specchio acqueo, scala 1:500;
 8. Profili e Sezione, scala 1:500;
 9. Piante, prospetti e sezioni degli edifici di servizio, scala 1:100;

10. Particolari costruttivi delle opere d'arte

E - Relazione Paesaggistica;

F - Relazione di calcolo:

- a 1- Particolari costruttivi dei moli di sopraflutto e sottoflutto;
- a 2 - Carpenterie ed armature del cassone antiriflettente e del muro di coronamento dei moli di sopraflutto e di sottoflutto;
- a 3 - Particolari, carpenterie ed armature del molo di banchina;
- b - Relazione trattamento reflui;
- b 1 - Rete reflui acque di dilavamento;
- b 2 - Rete reflui liquami;

f -Impianti Elettrici e Illuminazione:

- 2a.1 - Distribuzione principale, scala 1: 200; 2a.2 -Distribuzione pubblica illuminazione, scala 1: 200;
- 2a.3 - Distribuzione torrette di alimentazione imbarcazioni, scala 1:200;
- 2a.4 - Particolare quadro media tensione;
- 2a.5 -Disposizione corpi illuminanti: faro, uffici e w.c.;
- 2a.6 - Disposizione punti presa: faro, uffici e w.c.;
- 2a.7 - Disposizione corpi di climatizzazione: faro, uffici e w.c.;
- 2a.8 - Particolari elettrici;
- 2a.9 - Modalità installazione apparecchiature;
- 2a.10- Particolari lampioni;
- 2a.11- Particolari torrette;
- 2a.12 - Relazione elettrica;
- 2a.13 - Schemi elettrici e quadri;
- 2a.14 - Calcoli elettrici;
- 2a.15 - Relazione protezione contro i fulmini Uffici;
- 2a.16 -Relazione protezione contro i fulmini Faro;
- 2a.17 - Calcoli Illuminotecnici interni
- 2a.18 - Calcoli Illuminotecnici esterni

f1-Impianti Antincendio:

- 2b.1- Distribuzione rete ed idranti, scala 1:200;
- 2b.2 - Schema idrico antincendio;
- 2b.3 - Particolare riserva idrica e G.E.;

- 2b.4 - Particolare serbatoio gasolio;
- 2b.5 - Relazione Antincendio;
- G - Disciplinare descrittivo degli elementi prestatzionali tecnici ed economici
- H-I Stima dei Lavori, Elenco prezzi e Quadro Economico
- L - Piano economico finanziario definitivo

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici-territoriali il sito del previsto "approdo Turistico" presenta le seguenti caratteristiche:

- Ricade immediatamente a ridosso di un'area classificata quale "Zona E", nonché a valle di un "impianto di depurazione a servizio dell'ex ENICHEM, in un contesto territoriale fortemente degradato e compromesso dalla presenza prima dell'insediamento ex Enichem e successivamente dagli impianti produttivi previsti dal Contratto d'area di Manfredonia;
- Il tratto di litorale interessato all'approdo turistico ha una estensione di mt. 300 e include nella parte mediana il "moletto Santa Lucia" esistente -ex pontile Enichem -già oggetto di concessione demaniale, ed a servizio della società "INSIDE s.r.l."(società del "Gruppo Bolici");
- Non è dotata di alcun servizio di tipo urbano, se non parcheggi per la sosta temporanea e dei servizi tipici portuali (moletto Santa Lucia);
- Risulta separata dall'area "AS.I." da una fascia di territorio ("Zona omogenea di tipo E") dello spessore di circa m. 250,00 che comprende anche strade esistenti comunali (Strada vicinale Manfredonia-Mattinata);

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, il sito di cui trattasi:

- Non ricade in ambito territoriale interessato da ambiti "S.I.C." e "Z.P.S."; Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici (PUTI-/Paesaggio) il sito ricade in:
- Ambito Territoriale Esteso di tipo "C";
- Ambito Territoriale Distinto: Vincolo ex L. n. 1497/39;
- Ambito Territoriale Distinto: "Galassini";
- Ambito Territoriale Distinto: "Geomorfologia-falesia";

Premesso quanto sopra, nel merito della proposta di realizzazione dello "Approdo Turistico" in

Monte Sant'Angelo in Variante al P.R.G. vigente, esaminati gli elaborati facenti parte della proposta del presente "Accordo di programma", acquisiti nel corso delle riunioni della Conferenza di Servizi, si rappresenta quanto segue:

Le opere previste dall'intervento oggetto del presente "Accordo di Programma" consistono nella realizzazione di un "Approdo Turistico" per 200 posti barca. In particolare, è prevista la realizzazione delle seguenti opere:

- molo di sopraflutto, posto sul lato EST/SUD-EST;
- molo di sottoflutto, posto sul lato OVEST; ampliamento del molo di alaggio esistente, posto in posizione centrale dell'area;
- Edificio Uffici e Faro, posto alla estremità del molo di sottoflutto;
- Stazione carburanti e fanale d'ingresso posti alla estremità del molo di sopraflutto; Edificio Servizi igienici posto alla radice del molo di sopraflutto; - Area a Verde e Parcheggi posti alla base della falesia, così come meglio evidenziato nelle Tavv. 06 e 07 (scala 1:500) del progetto definitivo.

Per quanto attiene il rapporto dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti, si rappresenta che il Piano Regolatore Generale di Monte Sant'Angelo non prevede la realizzazione di alcuna infrastruttura marittima.

I principali dati del progetto, cui occorre riferirsi in fase attuativa, sono i seguenti:

- superficie complessivamente interessata mq 87.400
- specchio acqueo: 53.150
- superficie aree demanio marittimo: mq 8.302
- superficie aree proprietà privata: mq 6.831
- Volumetria totale : mc. 1.600

Tutto ciò premesso, e con riferimento agli aspetti urbanistici si ritiene ammissibile la variante proposta, oggetto del presente Accordo di Programma nella configurazione come sopra individuata e con gli indici e parametri urbanistico edilizi come rivenienti dal progetto in atti e con destinazione urbanistica ad approdo turistico; ciò in relazione agli aspetti localizzativi che da un lato usufruiscono della sinergia con l'industria cantieristica navale esistente nelle aree ASI

immediatamente a ridosso dell'approdo turistico in parola e d'altro canto mirano ad utilizzare lo scalo di alaggio esistente con un intervento radicale ai fini della promozione turistica del territorio interessato. Per quanto attiene agli indici e parametri urbanistici propri del progetto proposto, gli stessi si ritengono ammissibili e ciò in relazione alle destinazioni d'uso delle volumetrie di riferimento.

Nel merito della proposta progettuale, con riferimento agli aspetti paesaggistici ed al fine di un più corretto inserimento nel contesto territoriale -paesaggistico-ambientale interessato, si ritiene che la stessa proposta debba essere, in questa sede di valutazione più completa e conclusiva, così integrata:

- a) l'area di interrimento a ridosso della falesia dovrà essere contenuta in modo da consentire solo la percorrenza da parte dei mezzi automobilistici e conseguentemente l'area a parcheggio dovrà essere rilocalizzata a monte della falesia e realizzata con materiale non impermeabilizzanti;
- b) le superficie verticali della falesia dovranno essere oggetto di una specifica azione di rinverdimento mediante la piantumazione di essenze vegetali tipiche dei luoghi (capperi, rosmarino, mirto, ecc...);
- c) il ciglio della falesia dovrà essere oggetto di specifiche azioni di consolidamento e salvaguardia, mediante la utilizzazione delle tecniche di ingegneria naturalistica;
- d) la base della falesia non dovrà essere oggetto di alcuna modificazione, fatti salvi gli interventi di consolidamento da effettuarsi mediante la utilizzazione delle tecniche di ingegneria naturalistica;
- e) le banchine, ove possibile, dovranno essere realizzate con strutture prefabbricate a basso impatto paesaggistico;
- f) la effettiva realizzazione delle opere previste dovrà essere preceduta dalla redazione di un progetto esecutivo, per il quale dovrà rilasciarsi a cura del Comune di Monte Sant'Angelo specifica autorizzazione paesaggistica, ex art. 5.01 delle N.T.A. del PUTI/P, che dovrà essere sottoposta al controllo della competente Soprintendenza ai BB.M.PP..

L'intervento proposto costituisce deroga alle prescrizioni di base della emergenza geomorfologia rappresentata dalla falesia e del bene costa e per gli aspetti di compatibilità paesaggistica lo stesso intervento si ritiene ammissibile subordinatamente alle condizioni integrative progettuali innanzi richiamate.

Per quanto attiene alle ulteriori condizioni richieste dall'art. 5.07-Criteri per varianti e deroghe al Piano-delle N.T.A. del P.U.T.T. le stesse debbono essere esplicitate ed espressamente richiamate in sede di ratifica dell' Accordo di Programma, insito nel presente provvedimento, da parte del Consiglio Comunale di Monte Sant'Angelo.

In relazione agli aspetti ambientali connessi con l'approvazione dell'intervento in parola, si prende atto della Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, n. 36 del 23.01.2007 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 53 del 10.04.2007), con la quale è stato rilasciato, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A nella seduta del 14.12.2006, parere favorevole.

In relazione agli aspetti pubblicistici, deve prendersi atto: dell'avvenuta attestazione di pubblica utilità rilasciata dal Sindaco del Comune di Monte Sant'Angelo, prot. n. 4115 del 19.03.2005; della intervenuta convenzione tra Comune di Monte Sant'Angelo e società "Bolici Invest s.r.l.", sottoscritta in data 22.05.2006, con la quale si è approvato il "Regolamento per la disciplina dei servizi relativi alla gestione delle attività dell'approdo di Macchia".

Alla luce di quanto innanzi illustrato ed in considerazione che sono stati acquisiti dagli Enti interessati in sede di conferenza di servizi i preordinati pareri favorevoli, si propone alla Giunta di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Monte Sant'Angelo ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 02.12.1997 n. 509 e dell'art. 34 del D.L.vo n. 267/2000 per la costruzione dell' "Approdo Turistico" in variante al P.R.G. vigente, nella composizione elaborativa progettuale come innanzi condizionata ivi comprese le valutazioni degli Enti e Uffici intervenuti nel procedimento.

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, sulla base della composizione progettuale, così innanzi emendata, modificata e condizionata, in considerazione dell'interesse pubblico delle opere previste, della compatibilità con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali si propone alla Giunta il rilascio della "Deroga alle prescrizioni di base delle N.T.A. del PUTT/P (Tit. III)" ai sensi dell'art. 5.07 delle stesse N.T.A.,.

"Adempimenti normativi generali"

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definita dall'art. 4 -comma 4 -lett. e) della L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01"

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. dell'Ufficio II e dal Dirigente di Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- DI AUTORIZZARE il Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 02.12.1997 n. 509 e dell'art. 34 del D.L.vo n. 267/2000 tra Regione Puglia e Comune di Monte Sant'Angelo per la costruzione dello "Approdo Turistico" in variante al P.R.G. vigente, nella composizione elaborativa progettuale specificata in narrativa, che qui si condivide e si intende integralmente riportata; il tutto, per gli aspetti paesaggistici come riportati in relazione, in deroga alle prescrizioni di base delle N.T.A. del PUTT/P (Tit. III)" ai sensi dell'art. 5.07 delle stesse N.T.A. (con espressa richiesta al Comune di Monte Sant'Angelo, in sede di ratifica consiliare, di esprimersi in ordine alle condizioni richiamate nell'art.5.07 quanto ad alternative localizzative e al preminente interesse della popolazione);
- DI PUBBLICARE presente provvedimento sul B.U.RP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

REGIONE  **PUGLIA****Presidenza della Giunta Regionale****ACCORDO DI PROGRAMMA**

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale On.le Nicola Vendola e il Comune di Monte Sant'Angelo rappresentato dal Sindaco dott. Antonio Nigri, in attuazione del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 e dell'art. 34 del D.L.vo n° 267/2000 per la costruzione in variante al P.R.G. di un "Approdo Turistico" in località "Macchia- Chiusa dei Santi su progetto proposto dalla Società "BOLICI INVEST s.r.l." con sede in Anzio (RM) alla via Carlo Goldoni, 66.

PREMESSO CHE:

- 1) La Società "BOLICI INVEST s.r.l." con sede in Anzio (RM) alla via Carlo Goldoni, 66 ha presentato alla Regione Puglia – Settore Demanio e Patrimonio – Coordinamento Demanio Marittimo in data 27.08.2004, successivamente integrata in data 21.09.2004 ed in data 20.06.2005, domanda di concessione per la durata di anni 30 (anni trenta) di beni demaniali per la realizzazione e gestione, ai sensi dell'art. 3 del DPR 2 dicembre 1997 n. 509, di un "Approdo Turistico" localizzato in località "Chiusa dei Santi", agro del Comune di Monte Sant'Angelo.
- 2) Le opere previste dall'intervento oggetto del presente Accordo di Programma consistono nella realizzazione di un "Approdo Turistico" per n. 200 posti.

I principali dati del progetto, cui occorre riferirsi in fase attuativa, sono i seguenti:

- superficie complessivamente interessata mq 87.400
- specchio acqueo : 53.150
- superficie aree demanio marittimo : mq 8.302
- superficie aree proprietà privata : mq 6.831
- Volumetria totale : mc. 1.600

REGIONE PUGLIA

Presidenza della Giunta Regionale

Il progetto è stato sviluppato per aree funzionali che prevedono i seguenti interventi:

- realizzazione di uno approdo turistico e delle relative strutture di servizio con tutte le caratteristiche tipiche di un approdo stanziale, autonomo;
- realizzazione di un'area a servizio delle sedi nautiche;

- 3) La predetta domanda è stata pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Monte Sant'Angelo dal 25 settembre 2004 al 25 Ottobre 2004 compreso, nonché sui quotidiani "La Gazzetta del Mezzogiorno" e sul "Corriere della Sera" in data 25/09/2004;
- 4) Non essendo state presentate osservazioni, né domande concorrenti in ordine alla suddetta istanza, con Deliberazione n. 508 del 31/03/2005 la Giunta Regionale, avvalendosi della facoltà attribuita dal comma 10 dell'art. 5 e dal comma 4 dell'art. 6 del richiamato D.P.R. n. 509/97, ha disposto la diretta assunzione della responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari e di approvazione del progetto definitivo, riguardanti la realizzazione di un "Porto Turistico" in Manfredonia e di un "Approdo Turistico" in Monte S. Angelo, in ragione dei preminenti interessi regionali connessi alla pianificazione territoriale e alla bonifica del sito prescelto.
- 5) Allo scopo di effettuare un esame contestuale delle valutazioni di ammissibilità del progetto presentato da parte degli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo, la Regione Puglia Settore Demanio Marittimo ha convocato, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n° 509/97, apposita Conferenza di Servizi per il giorno 30.09.2005, giusta nota di convocazione prot. n. 34/DMA/5364 del 23/06/2005, presso gli uffici del Settore Regionale al Demanio e Patrimonio siti in Foggia alla via Scillitani, n. 1, ed in sua prosecuzione:

REGIONE PUGLIA**Presidenza della Giunta Regionale**

- il giorno 27.10.2005, per la valutazione del progetto preliminare, giusta nota di convocazione della Regione Puglia - Settore Demanio Marittimo prot. n. 34/DMA/7642 presso gli uffici della "INSIDE s.r.l." S.S. n. 89 Garganica – Località: "Macchia" del Comune di Monte Sant'Angelo;
 - il giorno 25.05.2006, per la valutazione del progetto definitivo, giusta nota di convocazione della Regione Puglia - Settore Demanio Marittimo prot. n. 34/DMA/20/1435/P del 09.02.2006 presso gli uffici del Settore Regionale al Demanio e Patrimonio siti in Foggia alla via Scillitani, n. 1;
 - il giorno 23.06.2006, giusta di convocazione stabilita nel corso dei lavori del 25.05.2006 presso gli uffici della "INSIDE s.r.l." S.S. n. 89 Garganica – Località: "Macchia" del Comune di Monte Sant'Angelo;.
- 6) In sede di Conferenze di Servizi, tenutasi nei giorni 30.09.2005, 27.10.2005, 25.05.2006 e 23.06.2006, sono state illustrate le finalità del progetto e le connesse varianti urbanistiche rispetto al vigente P.R.G. del Comune di Monte Sant'Angelo e ciò sulla scorta degli atti ed elaborati puntualmente elencati nella Delibera di G.R. n. _____ del _____, pervenendo alle decisioni riportate negli appositi verbali.

CONSIDERATO CHE:

Gli elementi più significativi che caratterizzano, negli aspetti territoriali e funzionali, il progetto in questione, risultano i seguenti:

- 1) Lo scopo perseguito dall'accordo di programma risponde essenzialmente all'esigenza di individuare una forma di partnership fra soggetti pubblico (Comune di Monte Sant'Angelo) e privato (Soc. BOLICI INVEST S.r.l. , rivolta al perseguimento di finalità di pubblico interesse, segnatamente per quel che concerne la possibilità di realizzare

REGIONE  **PUGLIA**
Presidenza della Giunta Regionale

un'infrastruttura a servizio del turismo, con un'identità formale degli spazi e dell'articolazione direttamente correlata al contesto territoriale sul quale insiste, che andrà a migliorare l'offerta turistico - ricettiva conseguente alla crescente domanda, con conseguenti ricadute positive sul territorio;

- 2) In un siffatto contesto, l'utilizzo del modulo dell'accordo di programma consente:
- a) il conseguimento degli effetti di variante urbanistica, come rappresentato nella delibera G.R. n. del , previa ratifica da parte del Consiglio comunale nei 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo di programma ai sensi del menzionato art. 34 del D.Lgvo n. 267 del 2000.
 - b) il conseguimento - all'atto della sottoscrizione della convenzione urbanistica accessiva tra il Comune di Monte Sant'Angelo ed il soggetto privato attuatore - degli effetti di immediata cessione - con ogni conseguente effetto di legge- al Comune di Monte Sant'Angelo della proprietà delle aree a destinazione pubblica, anche ai sensi del D.M. n. 1444/68;
 - c) la previsione, sempre in esito alla sottoscrizione della predetta convenzione, dell'impegno a carico del soggetto privato attuatore alla progettazione ed alla esecuzione, sulle aree di sedime del compendio oggetto del presente accordo di programma delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
- 3) il presente "Accordo di Programma" risulta attivato ai sensi dell'art. 34 -5° comma- del D.lvo n. 267/2000.
- 4) Ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000, l'Accordo di Programma ratificato nei successivi trenta giorni dal Consiglio Comunale di Monte Sant'Angelo ed

REGIONE PUGLIA**Presidenza della Giunta Regionale**

oggetto di approvazione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

VISTI:

- gli atti tecnici relativi al predetto progetto per la realizzazione dell' "Approdo Turistico" di Monte Sant'Angelo proposto dalla Società "BOLICI INVEST s.r.l." con sede in Anzio alla via Carlo Goldoni, 66, in variante al P.R.G.
- i contenuti dei pareri espressi dai rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti intervenuti alle conferenze di servizi tenutasi i giorni 30.09.2005, 27.10.2005, 25.05.2006 e 23.06.2006, riportati nelle premesse della delibera G.R. n. _____ del _____;
- la deliberazione n° ___ del _____ con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato il Presidente della stessa G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi del Decreto Legislativo n°267/2000 per la realizzazione dello "Approdo Turistico" di Monte Sant'Angelo su progetto proposto dalla Società "BOLICI INVEST s.r.l." con sede in Anzio alla via Carlo Goldoni, 66, in variante al P.R.G..

Le parti: Regione Puglia e Comune di Monte Sant'Angelo

CONVENGONO QUANTO SEGUE

- 1) La narrativa che precede costituisce parte integrante del presente "Accordo di Programma".
- 2) Viene preso atto della soluzione del progetto per la realizzazione dell' "Approdo Turistico" di Monte Sant'Angelo proposto dalla Società "BOLICI INVEST s.r.l." con sede in Anzio (RM) alla via Carlo Goldoni, 66, costituente variante alla strumentazione urbanistica generale (P.R.G.) vigente nel Comune di Monte Sant'Angelo.

REGIONE PUGLIA**Presidenza della Giunta Regionale**

- 3) Per una completa identificazione dell'intervento si rinvia agli elaborati tecnici prodotti puntualmente elencati nella delibera di G.R. n. ____ del _____ che sono validi ai fini dell'individuazione dell'area nonché del tipo e dell'entità degli interventi previsti.
- 4) Le condizioni di cui alla riportata decisione delle Conferenze di Servizi del 30.09.2005, 27.10.2005, 25.05.2006 e 23.06.2006 e successive connesse determinazioni s'intendono totalmente recepite, unitamente a quelle di cui alla delibera di G.R. n. ____ del _____;
- 5) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.lvo n. 267/2000, le determinazioni assunte con il presente "Accordo di Programma" comportano con le condizioni di cui al precedente punto variante allo strumento urbanistico generale vigente.
- 6) Al fine di rendere esecutivo, il presente "Accordo di Programma", lo stesso dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale di Monte Sant'Angelo entro e non oltre 30 giorni dalla data di sua sottoscrizione. L'"Accordo di Programma" inoltre sarà adottato con successivo decreto del Presidente della Regione, determinando così l'approvazione definitiva delle conseguenti variazioni dello strumento urbanistico generale come sopra indicato, con le condizioni di cui innanzi, e gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del D.P.R. n°616/77.
- 7) Il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Monte Sant'Angelo e la ditta "BOLICI INVEST S.r.l." diretta a disciplinare:
- a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;

REGIONE  **PUGLIA**
Presidenza della Giunta Regionale

- c) l'obbligo da parte del soggetto proponente, di cessione e realizzazione a propria cura e spese delle aree destinate a spazi pubblici ex D.M. 2.4.68 n. 1444, ivi compreso le opere a destinazione pubblica previste in progetto.
- 8) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Regionale.
- 9) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Monte Sant'Angelo provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.
- 10) Nell'eventualità che l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto e in tal caso le aree interessate riacquisteranno l'originaria destinazione urbanistica.
- 11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000 e dell' art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi é esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di MONTE SANT'ANGELO.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;


REGIONE  **PUGLIA**

Presidenza della Giunta Regionale

- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

BARI,

**IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE PUGLIA
(On. Nicola VENDOLA)**



**IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
(dott. Antonio NIGRI)**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2007, n. 596

Ruvo di Puglia (Ba) – Piano di lottizzazione comparto “2” in località Calendano. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 del 20/04/2006. Rilascio Parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.RP. n.6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n. 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di RUVO DI PUGLIA nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Asses-

sorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P. o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Comune di RUVO DI PUGLIA (BA)

Piano di Lottizzazione -Comparto edificatorio "2" in località Calendano.

Soggetto Proponente: Curci Maria Maddalena e altri.

Le opere in progetto prevedono la sistemazione urbanistica, mediante un piano di lottizzazione per insediamenti residenziali, del comparto "2", come individuato dalla variante generale al P.RG. del vigente P.RG. del Comune di RUVO DI PUGLIA e tipizzato come Zona Territoriale Omogenea "C3 ESTENSIVA TURISTICA".

La documentazione trasmessa direttamente dal Comune di MOLFETTA per l'acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Dati urbanistici -Tabella delle ripartizioni -Lotti edificabili
- TAV 2 Stralcio P.RG. -Sovrapposizione Piano al P.RG. -Relazione tecnica illustrativa TAV 2/A Corografia e cartografia P.U.T.T./P.
- TAV 2/B Relazione paesaggistica e studio di

- impatto paesaggistico -Verifica di compatibilità paesaggistica;
- TAV 2/C Aerofotogrammetria -Foto con planimetria
 - TAV 3 Stralcio catastale
 - TAV 4 Piano quotato esistente
 - TAV 5 Planimetria superfici a cedersi
 - TAV 6 Vincolo architettonico e area annessa
 - TAV 7 Sovrapposizione lottizzazione con vincolo e area annessa
 - TAV 8 Suddivisione lotti
 - TAV 9 Intervento su catastale
 - TAV 10 Planovolumetrico
 - TAV 10 bis Planovolumetria con indicazione fosse Imhoff
 - TAV 11 Planimetria quotata
 - TAV 12 Sistemazioni esterne e piano quotato di progetto
 - TAV 13 Profili -Particolare della sezione stradale
 - TAV 14 Tipologie
 - TAV 15 Rete idrica e fognaria pubblica - Planimetria generale
 - TAV 16 Rete elettrica pubblica -Rete fognaria pubblica -Acque bianche - Planimetria generale
 - TAV 17 Norme tecniche di Esecuzione PRG e PUTT/P
 - TAV 18 Lotto tipo con alberature -Prospetti con materiali -Particolare recinzione - Prospetto recinzione
 - TAV 19 Visure catastali
 - TAV 20 Relazione finanziaria
 - TAV 21 Schema di convenzione
 - Relazione illustrativa sulla piantagione arborea.
 - Copia Deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 del 20/04/2006 di adozione del Piano in oggetto.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di interventi di edilizia residenziale privata nel Comparto "2" in Località Calendano, ricade su aree dall'estensione complessiva di mq. 90.000. La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superficie complessiva Comparto mq. 90.000
- Superficie territoriale mq. 88.407

• I.f.t.	mc/mq	0,20
• Volumetria insediabile	mc	17.681,40
• Abitanti insediabili	n.	295
• Area per attrezzature di interesse comune e parcheggi	mq.	5.880
• Area per verde pubblico	mq.	6.260
• Area per sedi viarie pubbliche	mq.	11.310
• Superficie fondiaria	mq.	64.277
• Superficie coperta	mq.	5.725,40
• Altezza max	m.	8,00

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

-Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «D» di valore "relativo" (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P); in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «C» di valore "distinguibile" (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

In particolare la classificazione «D» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività»

Stante la classificazione «D» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di RUVO DI PUGLIA con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «D» prevedono la «valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche» (art. 2.02 punto 1.4 delle NTA del P.U.T.T./P.)

-Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «D», quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema «assetto geologico

- geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree ... ».
- Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico -vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, /a protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico -vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico -vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo».
 - Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti»; prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e ,di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».
- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del P.U.T.T./P.) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A del P.UTT./P.) degli ATE. di tipo «C», quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del P.U.T.T.IP. si rappresenta quanto segue:
- Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree ».
 - Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.
 - Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va

perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta. Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- *Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:*

L'area d'intervento risulta marginalmente interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. In particolare, in un'area attigua al Comparto oggetto del presente P.d.L., è presente un "ciglio di scarpata", evidenziato sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa alla geomorfologia territoriale, che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.09 titolo III delle N.T.A del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.2 dell'art. 3.09 delle N.T.A del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui ai punti 4.1 e 4.2 dell'art. 3.09 delle N.T.A del P.U.T.T./P. Pertanto, parte dell'area oggetto del P.d.L. di che trattasi ricade nell'area annessa al predetto ciglio di scarpata ovvero nella fascia di mt. 50 dallo stesso.

- *Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:*

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessa-

ta da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.

- *Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:*

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico. In particolare, l'area di intervento è marginalmente interessata dalla presenza di un bene architettonico vincolato, la Chiesa S. Maria di Calendano, evidenziata al n. 1 sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa ai Vincoli e Segnalazioni architettonici - archeologici, che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.16 delle N.T.A del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.16.3 dell'art. 3.16 delle N.T.A del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui all'art. 3.16.4 dell'art. 3.16 delle N.T.A del P.U.T.T./P. Parte dell'area oggetto del P.d.L. di che trattasi, ricade nell'area annessa al predetto manufatto vincolato, ovvero nella fascia di mt. 100 dallo stesso.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, vincolo idrogeologico, Usi civici.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta comunque direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggisti-

co come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per quanto attiene alla presenza del "ciglio di scarpata" situato comunque nell'area attigua a quella direttamente interessata dall'intervento.

Per quanto attiene al posizionamento delle volumetrie previste in progetto, si rappresenta che le stesse risultano non interferire direttamente né con l'area di pertinenza dell'attiguo "ciglio di scarpata" né con la relativa area annessa (fascia di 50 mt.).

Si rappresenta che, all'interno dell'area annessa al predetto "ciglio di scarpata" ricadono parzialmente i parcheggi pubblici di progetto, che costituiscono comunque destinazione d'uso compatibile con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 punti 3.2 e 4.2. delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento alla presenza, sull'area oggetto di intervento, del bene architettonico vincolato Chiesa S. Maria di Calendano, evidenziata al n. 1 sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa ai Vincoli e Segnalazioni architettonici -archeologici, per la quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.16.3 dell'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui all'art.

3.16.4 dell'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., si rappresenta che le volumetrie in progetto risultano non interferire direttamente con l'area di pertinenza della predetta emergenza paesaggistica.

Con riferimento all'area annessa allo stesso bene architettonico, ovvero la fascia di 100 mt. contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, si rileva dagli elaborati progettuali trasmessi che tutte le volumetrie di progetto sono posizionate in maniera tale da non interferire con la predetta area annessa; il progetto prevede in detta area la viabilità di piano e la sistemazione dei parcheggi pubblici, destinazione d'uso com-

patibile con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.16 punti 3.16.3 e 3.16.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene il sistema botanico-vegetazionale si rappresenta che il P.U.T.T./P. non individua sull'area oggetto di intervento alcuna emergenza paesaggistica del predetto sistema, pur essendo rilevabile dalla documentazione fotografica e dagli elaborati di progetto la presenza, in un'area attigua al P.d.L., di alcuni soggetti arborei. Si evidenzia a tal proposito che, come si evince dagli elaborati di progetto ed in particolare dalla "Relazione illustrativa", i predetti soggetti arborei, che sono in prevalenza pini marittimi posizionati tra il P.d.L. e il bene architettonico vincolato Chiesa S. Maria di Calendano -ovvero all'interno della sua area annessa, non saranno in alcun modo interessati dall'intervento e che versano attualmente in uno stato di degrado e abbandono.

Ciò stante la soluzione progettuale del P.d.L. proposto, al fine di non derogare alle prescrizioni di base fissate per le emergenze paesaggistiche precedentemente elencate, dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva rispettare la distanza delle volumetrie di progetto dall'area annessa, ovvero:

- 100 mt. dal bene architettonico vincolato Chiesa S. Maria di Ca/endano;
- 50 mt. dal ciglio di scarpata.

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate che attengono al necessario posizionamento delle volumetrie previste all'esterno dell'area annessa al ciglio di scarpata e al bene architettonico Chiesa S. Maria di Calendano, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione e fermo restando la necessaria configurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'am-

bito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturali (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Alla luce delle prescrizioni formulate la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non andrà ad interferire direttamente e/o indirettamente, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come configurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole con la conservazione dei valori paesistici del sito.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Tutte le volumetrie di progetto siano posizionate oltre la fascia di mt. 50 dal "ciglio di scarpata" e oltre i 100 mt. dalla Chiesa

S. Maria di Calendana, ovvero al di fuori dell'area annessa. Nelle predette aree annesse potranno essere consentiti solo gli interventi di cui ai punti 4.2 dell'art. 3.09 e 3.16.4 dell'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- In sede di esecuzione delle opere dovranno opportunamente essere conservati, soprattutto nelle sistemazioni esterne, i soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale configurazione paesaggistica complessiva dei luoghi ed in particolare la componente geomorfologica caratterizzante l'ambito di intervento.
- Sempre in sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali al fine di non arrecare danno alla consistenza del suolo.
- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sulle componenti paesaggistiche strutturali.
- La realizzazione dei tratti di viabilità e/o di percorsi pedonali dovrà avvenire limitando al minimo indispensabile i movimenti di terra ovvero senza modificazioni significative dell'attuale assetto orografico; detti tracciati dovranno prevedere una sistemazione della pavimentazione che non comporti la completa impermeabilizzazione del suolo.
- Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento, siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitiga-

zione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

- Con riferimento alle componenti storico-culturali siano opportunamente tutelati i "segni" delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc). In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni dei lotti e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico -edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente. Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 -comma 4 -lettera d) della L.R. 7/97

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla ditta Curci Maria Maddalena e altri, relativamente al piano di lottizzazione Comparto "2" a Calendano, ricadente nel territorio del Comune di RUVO DI PUGLIA, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Ninchi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2007, n. 597

Otranto (Le) – Piano di lottizzazione comparto C3.1 del Piano Regolatore Generale Delibera di Consiglio Comunale n. 14/2006. Ditta: Settembre ed altri. Rilascio Parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano/Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n. 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di OTRANTO nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Asses-

sorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P. o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Piano di Lottizzazione del Comparto C3.1 del P.R.G. del Comune di Otranto. Delibera di C.C. n. 14 del 21.04.2006

Ditta: Sig. Settembre ed altri

Con nota prot. n. 9616 del 03.10.2006, il Comune di Otranto ha trasmesso al Comitato Urbanistico Regionale gli elaborati tecnici relativi al Piano di Lottizzazione del Comparto C3.1 sito in un'area posta alla periferia nord della città sulla strada per S. Cataldo, adottato con Delibera di C.C. n. 14 del 21.04.2006. Con nota prot. n. 223 del 19/12/2006, il Comitato Urbanistico Regionale ha trasmesso al Settore Urbanistico Regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del Regolamento interno del C.U.R, copia conforme del Parere n. 34 del 30/11/2006, con il quale è stato rilasciato -in merito al P.d.L. in oggetto -parere paesaggistico favorevole con prescrizioni. La documentazione scritto-grafica trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati, acquisiti al Comitato Urbanistico Regionale con prot. n. 1378 del 08/11/2006 :

- All. 1 Relazione tecnica
- All. 2 Documentazione fotografica
- All. 3 Schema di convenzione

- All. 4 Relazione finanziaria
- All. 5 Norme tecniche di attuazione
- All. 6 Verifica compatibilità con le previsioni del P.U.T.T./P.
- All. 1 Relazione tecnica
- TAV 1 Stralci catastale, aerofotogrammetrico, P.RG.
- TAV 2 Rilievo celerimetrico -inserimento lotti su base catastale
- TAV 3 Inserimento planimetria su piano quotato esistente
- TAV 4 Inserimento planimetrico su piano quotato di progetto
- TAV 5 Individuazione lotti e unità minime di intervento
- TAV 6 Planovolumetrico
- TAV 7 Destinazione d'uso delle aree
- TAV 8 Viabilità e sezione stradale tipo
- TAV 9 Tipologie edilizie
- TAV 10 Profili stradali
- TAV 11 Urbanizzazioni-rette fognante bianca e particolari
- TAV 12 Rete idrico-fognante, metano e particolari
- TAV 13 Rete elettrica e telefonica
- TAV 14 Pubblica illuminazione e particolari Allegato Relazione geotecnica e geomorfologica

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di un insediamento residenziale a bassa densità (case a schiera e villette), si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

• Superficie territoriale	mq.	8.788,59
• 1ft	mc/mq	0,99
• Volumetria prevista	mc.	8.787,46
• Altezza massima	ml.	7,00
• Abitanti	n.	88
• Superficie a standards, di cui mq.		2.121,80
o Verde attrezzato	mq.	1.324,60
o Parcheggi pubblici	mq.	225,50

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dal-

l'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «D» di valore "relativo" (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P). Stante la classificazione «D», le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A del P.U.T.T./P) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Otranto con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione «D» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività» -Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibili «D» prevedono la «valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche» (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A del P.U.T.T./P.)

-Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «D», quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema «assetto geologico -geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...».
- Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono " la tutela delle componenti del paesaggio botanico -vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo,

e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico -vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che «tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico -vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo».

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e)di contro,vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- *Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:*
L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico -ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio.
- *Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:*

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica ,di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.

- *Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:*

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato da vincoli ex L. 1497/39, mentre non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

Decreto Galasso, vincolo idrogeologico, Usi civici.

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato nella periferia nord del centro abitato, in prossimità della Zona 167 di Otranto e pertanto in una zona già urbanizzata.

L'ambito territoriale esteso oggetto di intervento pertanto non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza degli edifici della Zona 167, della strada provinciale e del campo sportivo situato anch'esso in prossimità dell'area oggetto di intervento.

Con riferimento in particolare all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come

identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del

P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli AT.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata direttamente dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente l sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito territoriale esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque "intervento in progetto comporta, poiché non interferisce, dal

punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante "attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta attualmente alquanto antropizzato ovvero del tutto privo di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi successivamente mediante la pianificazione comunale subordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare, in integrazione alle prescrizioni contenute nel Parere n. 34/2006 del C.U.R., le ulteriori seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Le alberature di pregio della flora locale (alberature di ulivo), siano totalmente preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra anche al

fine di consentire, attraverso la tutela del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva.

In particolare, il posizionamento delle alberature oggetto di reimpianto, oltre che a ridosso delle volumetrie di progetto, dovrà avvenire anche in adiacenza al tracciato viario esistente (Strada Provinciale, strada comunale Fabrizio) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale percezione complessiva dei luoghi dal predetto tracciato viario ad alta fruizione visiva.

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.
- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica scarica.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera

delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 -comma 4 -lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla Ditta Settembre e altri, relativamente al Piano di Lottizzazione del Comparto C3.1 del P.R.G. di Otranto, adottato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 21/04/2006 e approvato con prescrizioni dal Comitato Urbanistico Regionale (Parere n. 34 del 30/11/2006), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTI/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa.

Di Provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2007, n. 598

Campi Salentina (Le) – Realizzazione di due rotatorie per la moderazione del traffico lungo la Strada statale 7 ter 3° lotto. Rilascio Parere paesaggistico ex art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Soggetto proponente: Comune di Campi Salentina.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 06 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n. 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Campi Salentina (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale

per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P.ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Soggetto proponente: Comune di Campi Salentina (LE)

INTERVENTO: Realizzazione di due rotatorie per la moderazione del traffico lungo la SS 7 ter lotto in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, L.R. n.13/01

Con nota n.ro 4478 del 20.03.2007 acquisita acquisita al prot. N° 442 del 21.03.078 della P.O. del Settore Urbanistico Regionale il Comune di Campi Salentina (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al progetto dei lavori di realizzazione di due rotatorie per la moderazione del traffico lungo la SS 7 ter 3° lotto adottato in variante ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, L.R. n.13/01 con Deliberazione di C.C. 43 del 31.07.2006.

Tale deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale dal 10.08.2006 al 30.08.2006 ed avverso sono pervenuti n.ro due ricorsi od opposizioni come da attestazione del Segretario Comunale del 17.11.2007, una da parte della signora De Masi Lucia ed una da parte della signora Rampino Cosima.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV. 0 Inquadramento su aereofotogrammetria
- TAV. 1 Rotatoria lungo la S.S. 7 ter
- TAV. 2 Individuazione viabilità ed in ampliamento – v. Lecce
- TAV. 3 Rotatoria zona PIP – piano quotato
- TAV. 4a Rotatoria zona PIP – profili e sezioni tronco C-A-F
- TAV. 4b Rotatoria zona PIP – profili e sezioni tronco D-E
- TAV. 4c Rotatoria zona PIP – profili e sezioni tronco A-B
- TAV. 5 Relazione di compatibilità al PUTT/P
- TAV. 5bis Allegati al PUTT/P
- TAV. 6 Rotatoria lungo la S.P. per Squinzano
- TAV. 7 Rotatoria lungo la S.P. per Squinzano – Piano quotato
- TAV. 8a Rotatoria lungo la S.P. per Squinzano – Profili e sezioni
- TAV. 8b Rotatoria lungo la S.P. per Squinzano – Profili e sezioni
- ALL. A Relazione Tecnica
- ALL. B Inquadramento urbanistico e catastale

Il progetto in questione, in sintesi, prevede la realizzazione di due rotatorie per la moderazione del traffico situate in corrispondenza di due incroci, il primo posto tra via Lecce e viabilità PIP, il secondo posto tra via Campi -Squinzano e via Cellino motivata da ragioni di sicurezza di traffico stradale e di riduzione degli incidenti.

Per quanto attiene specificatamente alla variante urbanistica proposta ai sensi dell' art. 16 della L.R. n.13/2001 si rappresenta che:

- la prima rotatoria l'intervento interessa un'area di circa mq. 5.500 tipizzata in parte E - verde agricolo ed in parte D -Industriale - artigianale;
- la seconda rotatoria interessa un'area di circa mq 3.750 tipizzata E -verde agricolo

Per quanto, invece, attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico

Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- la prima rotatoria interessa terreni rientranti in un ATE classificato "D" di valore relativo;
- la seconda rotatoria interessa terreni rientranti parte in un ATE classificato "C" di valore distinguibile parte in un ATE classificato "D" di valore relativo; la parte di area ricadente in ATE classificato "C" è sottoposta a vincolo paesaggistico ex L.S. 1497/39.

A riguardo occorre annotare che l'Avvocato Valentina DE MASI per conto della signora DE MASI LUCIA ha presentato, tra l'altro, osservazioni valutabili sotto il profilo paesaggistico affermando che la realizzazione dell'opera comporterebbe il danneggiamento di un recinzione realizzata con muratura a secco (tutelata dal PUTT/P ai sensi dell' art. 3.14 delle NTA) nonché l'abbattimento di piante di ulivo secolari.

Le altre osservazioni presentate sia dalla signora DE Masi stessa sia dalla signora Rampino Cosima non attengono rilievi valutabili in questa sede in quanto ininfluenti sotto l'aspetto paesaggistico.

Il Capo Settore Comunale, a riguardo, con sua relazione del 19.03.2007 ha affermato che sul lotto di intervento non ricadono né muri a secco né alberi secolari ma solamente alberi di ulivo aventi una età di circa 20 -40 anni.

Stante la classificazione «C» e «D» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Campi Salentina (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), mentre per gli ATE classificati «D» prevedono la

«valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche».

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C» e «D» quale quelli in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree».
- Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.
- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la

loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), si evince quanto segue:

- *Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico*: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento; il ciglio di scarpata evidenziato dalla Tav. serie n. 10 -Geomorfologia in prossimità della prima rotatoria in realtà un rilevato stradale come da relazione del Capo Settore Comunale;
- *Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale*: L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- *Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa*: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela;

La documentazione presentata evidenzia, altresì, che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L.1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia

superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche- archeologiche, vincolo idrogeologico), con esclusione della parte della seconda rotatoria ricadente in un ATE classificato «C» nonché in area assoggettata a vincolo ex L.S. n. 1497139.

Dalla documentazione presentata, in particolare dalla documentazione fotografica, si rileva che il progetto per la realizzazione di due rotatorie come sopra illustrato interessa una sistemazione della viabilità esistente motivata da esigenze di sicurezza della viabilità stessa.

Entrando nel merito dell'intervento proposto si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui i due interventi suddetti andranno a collocarsi che non presenta, sia al suo interno sia a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P, fatta salva la presenza su parte dell'area interessata dai lavori di realizzazione della seconda rotatoria di un vincolo ex L.S. 1497/39 apposto successivamente all'entrata in vigore del P.U.T.T./P.

Con riferimento, invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A del P.U.T.T./P. quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa area di pertinenza e/o area annessa (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A del P.U.T.T./P. fatta sempre salva la presenza su parte dell'area interessata dai lavori di realizzazione della seconda rotatoria di un vincolo ex L.S. 1497/39 apposto successivamente all'entrata in vigore del P.U.T.T./P che comunque non comporta alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da

osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art.1.03 punto 3 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi «assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico»; «copertura botanico-vegetazionale, colturale»; «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa») appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento. Anzi è da ritenere che l'intervento è da valutare positivamente in quanto, operando una trasformazione degli incroci della esistente viabilità, migliora le locali condizioni di sicurezza della viabilità stessa.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poichè non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico, è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A del P.U.T.T./P.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui

all'art. 5.01 delle NTA del PUTT e dell' art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento.

- Nella sistemazione delle rotatorie (corona circolare interna ed aiuole) siano messe a dimora essenze arboree tipiche della flora locale.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art.5.03 delle N.T.A del P.U.T.T./P., e viene rilasciato sul presupposto che l'intervento non comporti la demolizione di recinzioni realistiche con muratura a secco, come dichiarato di Capo Settore Comunale. Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Considerato, infine, che, sulla base della documentazione pervenuta, le opere in progetto di che trattasi, pur attenendo la realizzazione di infrastrutturazione e specificatamente la sistemazione di incroci di viabilità esistente, non comportano modificazioni permanenti agli elementi strutturanti il territorio come definiti dall' art. 3.01 e sego delle NTA del PUTT/P, e che, pertanto, non occorre per il caso in essere il rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all' art. 5.04 delle NTA del PUTT/P non operandosi una rilevante trasformazione degli assetti paesaggistici locali e ritenendo che, anche per quanto in appresso evidenziato, il progetto nel suo complesso rispetta gli obiettivi e gli indirizzi di pianificazione paesaggistica stabiliti dal PUTT/P. permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal

titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 -comma 4 -lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e s.m. ed i.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Campi Salentina relativamente al progetto di realizzazione due rotatorie ricadenti nel territorio del Comune di Campi Salentina (LE), in variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell'art.16 della L.R. 13/01, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2007, n. 599

Otranto (Le) – Realizzazione di un tratto stradale in prolungamento di via Catona. Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Soggetto proponente: Comune di Otranto.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, E.R.P. ed Assetto del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Responsabile della P.O. di Lecce dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i lavori e le opere che modificano lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 del o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P non possono essere oggetto di concessione edilizia (ossia permesso di costruzione) oppure di autorizzazione edilizia oppure di denuncia di attività senza il preliminare rilascio dell' autorizzazione paesaggistica ai sensi del PUTT/P stesso. Tale autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente ed immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente ed in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela. Pertanto, il contrasto con tali prescrizioni di base impedisce il rilascio con esito favorevole dell' autorizzazione paesaggistica di cui all' art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P.

Tuttavia è possibile realizzare opere pubbliche ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle pre-

scrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Otranto (LE) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art.5.07 , punto 3,delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico -ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente; le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

Soggetto proponente: Comune di OTRANTO (LE)

INTERVENTO: Realizzazione di un tratto stradale in prolungamento di via Catona

Con nota acquisita al prot. del Settore Urbanistico Regionale in data 06.07.2006, Il Comune di Otranto (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa ad un Progetto di realizzazione di una strada in prolungamento di via Catona.

Con successiva nota del assunta al protocollo n. 202 in data 06.02.2007, il Comune di Otranto ha chiarito che:

- l'opera da realizzare è inserita nel programma delle OO.PP. approvato con Deliberazione di C.C. n. 195/2003;
- il tracciato stradale è conforme alle previsioni del vigente PRG ed alle relative NTA;
- l'opera da realizzare:
 - a) non ha alternative localizzative;
 - b) è di importante interesse pubblico in quanto consentirà una regolare pianificazione del traffico cittadino e la messa in sicurezza dello stesso eliminando la congestione del periodo estivo e dei fine settimana dell'intero anno;
 - c) è compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico ambientali previste nei luoghi

Il progetto in parola che prevede la realizzazione di un tratto stradale in prolungamento della esistente via Catona nonché la realizzazione di un rondò in prossimità dell' area cimiteriale.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del PUTT/P) ed in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "8" di valore rilevante (art. 2.01 punto 1.2 delle N.T.A. del PUTT/P).

Stante la classificazione "C" e "B" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUTT/P (art. 2.01 delle NTA. del P.U.T.T./P).

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del PUTT/P.), mentre per gli ambiti di valore relativo «B» prevedono la «conservazione e valorizzazione dell' assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse; massima cautela negli interventi di trasformazione» (art. 2.02 punto 1.2 delle NTA. del PUTT/P)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli ATE. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA. del PUTT./P si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree».

- Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo

del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo».

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "B" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A del P.U.T.T.I.P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che - va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «va mantenuto l'assetto geomorfologico di insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale, per la riduzione delle condizioni di rischio, per la difesa dall' inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee»;

- Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e culturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del

paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «per tutti gli ATD di cui al punto 3 dell' art. 3.03 va evitata .. apertura di nuove strade e ampliamento di quelle esistenti, la modificazione dell' assetto idrogeologico»;

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all' art. 3.04 va evitato ogni iterazione dell' integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione fotografica, si evince, inoltre, che la zona oggetto d'intervento ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed all'interno di aree protette di cui all'art. 3.13 delle NTA del PUTT/P (zona di ripopolamento e cattura) inoltre, la zona stessa risulta essere interessata direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche in appresso evidenziate in relazione agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti):

- *Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico*: L'area d'intervento risulta interessata dalla presenza di ripe fluviali; più precisamente l'intervento proposto interessa il fianco orientale di una incisione fluviale caratterizzata da discrete pendenze con due ordini di terrazzi di origine fluviomarina;
- *Sistema copertura botanico-vegetazionale e*

culturale: L'area risulta interessata su un tratto lungo il lato nord da alcuni filari di cipresso e da vegetazione spontanea coprente una superficie di circa mq. 800;

- *Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa*: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

L'intervento da realizzare, in base alla documentazione pervenuta, risulta localizzato in un ambito periurbano situato da un lato in adiacenza ad aree interessate da un lato da fenomeni di diffusa antropizzazione e urbanizzazione mentre dall'altro lato si evidenzia la presenza un ambito agricolo sostanzialmente intatto.

Con riferimento, invece, all'area oggetto d'intervento questa risulta interessata dalla presenza di ripe fluviali e più precisamente interessa il fianco orientale di una incisione fluviale con due ordini di terrazzi di origine fluviomarina caratterizzata da discrete pendenze successivamente modificata dall'azione antropica per coltivazioni agricole; su parte del futuro tracciato stradale si rileva la presenza di vegetazione spontanea di origine autoctona la quale, interessando una superficie inferiore a mq. 2000, non è compresa tra le aree boscate o a macchia come definite dall'art. 3.10.1 delle NTA del PUTT/P; pertanto, ricadendo l'intervento nell'area di pertinenza e nella relativa area annessa di una ripa fluviale e del relativo versante e ciglio di scarpata in aree dove risultano operanti e vincolanti le prescrizioni di base del P.U.T.T. si rileva, per il caso in specie e sotto tale profilo, una interferenza significativa con i vincoli di immutabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A del P.U.T.T./P.

Inoltre, ricadendo l'intervento all'interno di un'area sottoposta a vincolo faunistico, si evidenzia un contrasto con le prescrizioni di base del PUTT/P imposte dall'art. 3.13.4 che impediscono modificazione significative all'ambiente ed i

movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito.

Ciò stante, in considerazione di quanto sopra evidenziato, non è possibile rilasciare l'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P (riguardando l'intervento un'opera di infrastrutturazione) ma, configurando l'intervento proposto una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A del P.U.T.T./P. che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art.1.03 punto 3 delle N.T.A del P.U.T.T./P., si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Otranto in merito alla richiesta di rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A del PUTT/P.

A riguardo, come risulta dagli elaborati progettuali pervenuti, l'Amministrazione Comunale ha verificato:

- che le opere da realizzare sono di importante interesse per la popolazione residente;
- che le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione posta in adiacenza ed al servizio di un ambito già antropizzato ed urbanizzato, essendo in linea con le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente e con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata risulta in linea di massima compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche -ambientali previste nei luoghi, anche in considerazione delle opere di mitigazione ambientale previste in progetto.

Premesso quanto innanzi, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art.5.07 delle N.T.A del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole.

Al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi, si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto

paesaggistico di riferimento:

- Siano realizzate, in sede esecutiva, le opere di mitigazione ambientale previste nella tavola 4.1
- Planimetria generale (siepe di essenze locali e aree a verde prato) ed, inoltre, siano inerbite le scarpate stradali al fine di mitigare l'impatto visivo conseguente all'intervento.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A del P.U.T.T./P

Vengono fatti salvi dal presente parere l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale e di vincolo idrogeologico.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 -comma 4 -lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e ss.mm.ii.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore Urbanistico;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Otranto (LE),

relativamente al progetto di realizzazione di un tratto stradale di prolungamento di via Catona ricadente nel territorio del Comune stesso il provvedimento di deroga con prescrizioni, di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2007, n. 621

Lesina (Fg) – Piano degli interventi di recupero territoriale (P.I.R.T.) in località Torre Mileto. Approvazione con prescrizioni.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Lesina, previa delibera di c.c. n. 24 del 16/04/2004 di indirizzi attuativi per la progettazione, con delibera di c.c. n. 27 del 12/05/2004 ha adottato, ai sensi dell'art.16 della L.r. n. 56/1980 e dell'art. 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., il Piano degli interventi di recupero territoriale (P.I.R.T.) in località Torre Mileto proposto dalla "Società Lesina Finanziaria s.r.l."

A seguito delle pubblicazioni degli atti del P.I.R.T., risultano presentate n. 602 osservazioni/opposizioni, controdedotte dal Comune con delibere di c.c. n.26 del 13/05/2005 e n. 45 del 22/06/2005.

La relativa documentazione è stata trasmessa all'Assessorato referente con nota comunale prot. 18979 del 03/10/2005 e successivamente integrata.

Il P.I.R.T. è stato sottoposto ai sensi delle cita-

te disposizioni della L.r. n. 56/1980 e delle N.T.A. del P.U.T.T./P.-all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che in merito, nella seduta del 01/03/07, giusta Relazione-parere n. 08/2007 sottoscritta dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale (e parte integrante del presente provvedimento), ha operato analisi e valutazioni in ordine ai contenuti e proposte progettuali, per quanto attiene in particolare ai seguenti aspetti:

- documentazione trasmessa;
- iter amministrativo del P.I.R.T.;
- descrizione sintetica dei valori ambientali e della suscettività del contesto;
- esame della proposta, con riferimento ai contributi specifici avanzati dal P.I.R.T. (prima problematica individuata dal C.U.R.) ed ai contenuti e dimensionamento del P.I.R.T. come strumento di riqualificazione ambientale (seconda problematica individuata dal C.U.R.).

Il C.U.R. ha conclusivamente (al punto 6.0 della Relazione-parere n. 08/2007) proposto le prescrizioni cile di seguito si riportano:

"Premesso che, secondo quanto previsto da PUTT/P, di applicazione del PIRT riguarda gli interventi abusivi quali ricorrono le condizioni già richiamate al punto si propongono le seguenti prescrizioni:

- 6.1 Per quanto riguarda i contributi specifici avanzati dal PIRT Torre Mileto-Lesina, si tiene che:
- 6.1.1 Per quanto riguarda la scelta delle aree per attrezzature e servizi si ritiene di avanzare l'alternativa di una collocazione nei sedimi dei lotti dove avverranno le demolizioni, sia per la parziale o totale compromissione delle stesse, sia per evitare il costo di un ripristino ambientale che non potrà mai avvenire con una perfetta efficienza dal momento che i tempi di ripresa per la rinaturazione sono lenti, imprevedibili e molto costosi. Inoltre, gli indirizzi progettuali per le aree attrezzate,

trattandosi di spazi aperti per insediamenti turistici, dovrebbero costituire il prolungamento dell'attrezzatura balneare con la possibilità di adottare strutture leggere, removibili, dato l'uso stagionale e l'alta deperibilità a causa della selsedine, perseguendo obiettivi di qualità proprio adottando un atteggiamento progettuale prudente. Si dovrebbero evitare materiali estranei al contesto integrandosi piuttosto al paesaggio, con scelte vegetazionali delle specie autoctone, tecnologie semplici e ispirate al contesto rurale, uso di pavimentazioni a elevata permeabilità.

A tal fine si propone di inserire un indice di inverdimento come standard a garanzia di una dotazione minima inderogabile di verde nelle nuove ipotesi di insediamento, sia negli spazi pubblici che in quelli privati.

6.1.2 Per quanto attiene alle scelte di delocalizzazione si ritiene che:

- l'area individuata per la delocalizzazione delle case da abbattere e da ricostruire dovrebbe essere scelta, in linea di principio, fuori dal perimetro del Parco del Gargano, fuori da un'area Sic e ZPS e che il nuovo insediamento sia attentamente progettato nelle misure di mitigazione rispetto al contesto, che vadano previsti gli effetti di saldatura tra vecchie e nuove aree, data la predisposizione all'abusivismo e all'auto costruzione;
- l'area situata nella zona agricola a della sacca orientale non sia congrua per il forte impatto che tale intervento produrrebbe in un contesto agricolo che svolge anche presidio ambientale e fortemente radicato ai luoghi;
- l'ambito a ridosso della fascia costiera, all'interno dell'area urbanizzata e lontana dall'area di influenza della Sacca Orientale sia una scelta più congrua che consenta di:
 - essere corrispondente alla vocazione balneare dell'insediamento originario;
 - occupare un ambito già compromesso dall'insediamento di seconde case;
 - di distribuire l'insediamento linearmente e parallelamente alla costa e costituente un

ispessimento rispetto all'esistente;

- di concentrare le nuove abitazioni densificando una zona a bassa densità;
- di avere l'opportunità di costruire nuove centralità e servizi conferendo un "effetto paese" ad un agglomerato sparso di case.

Il tutto prevedendo altresì una vasta area-filtro intorno al canale che scorre trasversalmente alla fascia costiera, compresa tra l'insediamento preesistente e l'area del intervento, attestandola oltre la fascia dei 300 mt come richiede la legge per il rispetto delle fasce costiere. Si inoltre, che le nuove costruzioni siano eseguite contestualmente alle opere di rinverdimento del lotto stesso tale da assicurare un indice di inverdimento come standard da introdurre nella nuova ipotesi di insediamento.

Infine, si ritiene che il PIRT elabori un accurato cronoprogramma nel quale si espliciti la sequenza per fasi delle opere da eseguirsi nel processo di demolizione e delocalizzazione, affinché sia data possibilità di procedere ad una nuova costruzione solo quando siano state rimosse le macerie delle demolizioni e avviati i processi di rinaturazione sul sedime liberato. Si propone, a tal fine, l'applicazione delle misure di mitigazione di impatto contenute nella valutazione di Incidenza al punto 8.1 e le opere stesse incomincino dal canale Schiapparo, proseguendo gradualmente verso Torre Mileto in modo che l'istmo venga sempre meno interessato dal passaggio di mezzi.

6.2 Riguardo alle questioni sulle competenze che PIRT è tenuto ad affrontare, in base a quanto specificato nell'Allegato A2 delle NTA del PUTT/Paesaggio, si ritiene che:

6.2.1 Gli interventi di nuova localizzazione vadano accuratamente progettati specificando la loro disposizione planivolumetrica, elaborando studi compositivi e tipologici con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguata delle nuove costruzioni e dei nuovi interventi in generale nonché le relative opere di compensazione e mitigazione, il nuovo intervento sia accu-

ratamente progettato per la qualità edilizia e il decoro, per il trattamento degli spazi esterni di pertinenza e per la eventuale realizzazione di aree filtro o di mitigazione per la visibilità dall'esterno.

6.2.2 Si chiede che dimensionamento dei servizi di urbanizzazione secondaria sia calibrato alla dotazione di quelle infrastrutture necessarie per un insediamento di seconde case. Né scuole, né teatri: né supermercati, che finirebbero per costruire servizi "più pesanti" e invadenti delle stesse case.

Il C.U.R. ha pertanto espresso parere favorevole all'argomento, a condizioni, nei termini innanzi richiamati e riportati.

Tutto ciò premesso e sulla scorta delle determinazioni assunte dal C.U.R. con la Relazione-parere n. 08/2007, qui in toto condivisa, si propone alla Giunta l'approvazione del P.I.R.T. del Comune di Lesina, come sopra adottato, con l'introduzione negli atti e grafici del P.I.R.T. stesso delle prescrizioni di cui alla Relazione-parere citata ed innanzi riportate.

Per quanto attiene alle osservazioni/opposizioni presentate dai cittadini, stante le predette prescrizioni e la necessità di conseguenziale adeguamento degli atti e previsioni del P.I.R.T., non si ritiene, nella presente fase, di dovere entrare nel merito delle stesse.

Il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art.16, undicesimo comma, della L.r. n.56/1980.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4 0 LETT. D) DELLA L.R.7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE"

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della Posizione Organizzativa, del Dirigente d'Ufficio e del Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE, di conseguenza, ai sensi dell'art.16 -decimo comma-della L.r. n.56/1980, per le motivazioni di cui alla relazione in premessa, il P.I.R.T. del Comune di Lesina, adottato con delibera di C.C n. 27 del 12/05/2004, con l'introduzione negli atti e

previsioni del P.I.R.T. medesimo delle prescrizioni riportate ai punti 6.1 e 6.2 della Relazione-parere n.08/2007 del 01/03/2007 del Comitato Urbanistico Regionale (parte integrante del presente provvedimento), innanzi riportati e che per economia espositiva debbono intendersi integralmente qui trascritti;

- Il Consiglio Comunale di Lesina procederà, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma-della L.r. n.56/1980, all'adozione delle proprie determinazioni in merito alle prescrizioni introdotte d'ufficio negli atti e previsioni del P.I.R.T.;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Lesina, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola



Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale

Bari

IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N. 12 FACCIATE

ADUNANZA DEL 01/03/2007

IL DIRIGENTE
del Settore Urbanistico Regionale
(Dott. Ing. Nicola GIORDANO)

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.14

RELAZIONE-PARERE N.08/2007

oggetto: **LESINA (FG)** – Piano degli interventi di recupero territoriale (P.I.R.T.) in località Torre Mileto. - Delibere di C.C. n.27/2004, n.26/2005 e n.45/2005.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi del Piano in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 ed all'art.21 della L.r. 31/05/80 n.56;

UDITO i relatori, Arch. Mariavaleria MININNI ed Ing. Francesco SELICATO;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO, A CONDIZIONI,

nei termini di seguito riportati.



REGIONE PUGLIA
per c.c. all'originale (CONSTA N. 12 FACCIATE)
Del. 20 MAR. 2007

Il Segretario

1.0 DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

Con nota n. 18979 del 3.10.2005 sono stati trasmessi all'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia gli atti tecnici e amministrativi del PIRT di Lesina - località Torre Mileto, per il prosieguo dell'iter amministrativo ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1980 e dell'art. 7.08 delle NTA del PUTT/P.

La suddetta documentazione è costituita da:

- Istanze e pratiche di condono edilizio.
- Osservazioni pervenute nei termini.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 12.05.2004 avente ad oggetto "Piano di Intervento di Recupero Territoriale (PIRT) di iniziativa della Società Lesina Finanziaria srl - art 7.08 delle NTA del PUTT/Paesaggio della Regione Puglia ed art. 16 della LR n.56/1980".
- Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 13.05.2005 avente ad oggetto "PIRT Torre Mileto- Relazione tecnica sulle osservazioni alla delibera consiliare di adozione n. 27/2004".
- Deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 22.06. 2005 avente ad oggetto "PIRT Torre Mileto - Integrazioni osservazioni pervenute nei termini. Determinazioni".
- Valutazione di Incidenza.

In particolare, il Piano come innanzi adottato è costituito dai seguenti elaborati:

Tavole di Analisi

- Tav.1 Inquadramento area di intervento nel comprensorio Garganico (1:100.000)
- Tav.2 Riporto area di intervento su Aftg (1:5.000)
- Tav.3 Riporto area di intervento su catastale (1:5.000)
- Tav.4 Riporto area di intervento sul PRG vigente e PRG adottato (1:5.000)
- Tav.5 Riporto area di intervento su rappresentazione beni (PUTT/P, PNG, SIC, ZPS) (1:25.000)
- Tav.6a Stato di fatto zona di intervento Aftg 2001 (1:2.000)
- Tav.6b Stato di fatto zona di intervento Aftg 2001 (1:2.000)
- Tav.6c Stato di fatto zona di intervento Aftg 2001 (1:2.000)
- Tav.7a Stato di fatto su base catastale (1:2.000)
- Tav.7b Stato di fatto su base catastale (1:2.000)
- Tav.7c Stato di fatto su base catastale (1:2.000)
- Tav.8a Uso del suolo ed emergenze naturalistiche (1:2.000)
- Tav.8b Uso del suolo ed emergenze naturalistiche (1:2.000)
- Tav.8c Uso del suolo ed emergenze naturalistiche (1:2.000)
- Tav.9a Viabilità (1:2.000)
- Tav.9b Viabilità (1:2.000)
- Tav.9c Viabilità (1:2.000)
- Tav.10a Istanze di condono (1:1.000)
- Tav.10b Istanze di condono (1:1.000)
- Tav.10c Istanze di condono (1:1.000)
- Tav.10d Istanze di condono (1:1.000)
- Tav.10e Istanze di condono (1:1.000)
- Tav.10f Istanze di condono (1:1.000)
- Tav.11a Destinazioni d'uso (1:2.000)
- Tav.11b Destinazioni d'uso (1:2.000)
- Tav.11c Destinazioni d'uso (1:2.000)

REGIONALE

- Tav.12a Numero dei piani (1:2.000)
- Tav.12b Numero dei piani (1:2.000)
- Tav.12c Numero dei piani (1:2.000)
- Tav.13a Livelli di compatibilità (1:2.000)
- Tav.13b Livelli di compatibilità (1:2.000)
- Tav.13c Livelli di compatibilità (1:2.000)

Tavole di Progetto

- Tav.14/0 Interventi territoriali e suddivisione in comparti: individuazione area oggetto di PIRT (elaborato adeguato alla Delibera C.C. n.24 del 16.04.2004) (1:5.000)
- Tav.14bis Interventi territoriali e suddivisione in comparti - Particolari aree di concessione (varie scale grafiche)
- Tav.15/0 Interventi sugli edifici (elaborato adeguato alla Delibera C.C. n.24 del 16.04.2004) (1:5.000)
- Tav.15a Interventi sugli edifici (elaborato adeguato alla Delibera C.C. n.24 del 16.04.2004) (1:5.000)
- Tav.15b Interventi sugli edifici (elaborato adeguato alla Delibera C.C. n.24 del 16.04.2004) (1:5.000)
- Tav.15c Interventi sugli edifici (elaborato adeguato alla Delibera C.C. n.24 del 16.04.2004) (1:5.000)
- Tav.15d Interventi sugli edifici (elaborato adeguato alla Delibera C.C. n.24 del 16.04.2004) (1:5.000)
- Tav.16/0 Planimetria della zona ad interventi effettuati (elaborato adeguato alla Delibera C.C. n.24 del 16.04.2004) (1:5.000)
- Tav.17 Opere di urbanizzazione primaria - Particolari e schemi impianti (elaborato adeguato alla Delibera C.C. n.24 del 16.04.2004) (1:5.000)
- Tav.17bis Opere di urbanizzazione primaria - Particolari e schemi impianti (elaborato adeguato alla Delibera C.C. n.24 del 16.04.2004) (varie scale grafiche)
- Tav.18 Standards e aree da cedere al Comune (elaborato adeguato alla Delibera C.C. n.24 del 16.04.2004) (1:5.000)
- Tav.19 Profili (elaborato adeguato alla Delibera C.C. n.24 del 16.04.2004) (varie scale grafiche)
- Tav.20 Norme Tecniche di Attuazione (elaborato adeguato alla Delibera C.C. n.24 del 16.04.2004)
- Tav.20 bis Schede normative per fabbricato: due fascicoli per i fabbricati condonabili in sito e uno per i fabbricati condonabili con delocalizzazione (elaborato adeguato alla Delibera C.C. n.24 del 16.04.2004)
- Tav.21 Relazione generale e Relazione finanziaria (elaborato adeguato alla Delibera C.C. n.24 del 16.04.2004)
- Tav.22 Schema di Convenzione (elaborato adeguato alla Delibera C.C. n.24 del 16.04.2004)
- Tav.23 Studio di impatto paesaggistico
- Tav.24 Aree di delocalizzazione: individuazione vincoli SIC e PNG (1:5.000)
- Tav.25 Aree di delocalizzazione: sistemazione planivolumetrica (1:5.000)

Allegati

- Allegato A: Documentazione fotografica (inclusa ripresa aerea e "strisciata")
- Allegato B: Relazione geologica
- Allegato C: Sistema di depurazione e smaltimento reflui
- Allegato D: Schede di indagine di base (14 fascicoli)



Handwritten signatures and initials, including 'Mw' and 'C'.

- Allegato E: Elenco istanze di condono (n° scheda/ n° pratica)
- Allegato E bis: Elenco istanze di condono (n° scheda/ n° pratica) nelle aree di proprietà con evidenziazione degli immobili condonabili e con delocalizzazione (elaborato adeguato alla Delibera C.C. n.24 del 16.04.2004)
- Allegato F: Copia istanze di condono
- Allegato G: Schede parametri urbanistici comparti di intervento

Con nota n. 18136 del 31.10.2006 è stato inoltre trasmesso il parere espresso, ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001, dall'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia – Settore LL.PP. – Assessorato alle Opere Pubbliche, in data 11.10.2006.

Ad integrazione della documentazione ufficialmente trasmessa con le su richiamate note n. 18979 del 3.10.2005 e n. 18136 del 31.10.2006, è stata altresì esaminata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 16.04.2004 avente ad oggetto "Studio di verifica della capacità di carico degli ambienti interessati dal PIRT in località Torre Mileto ed individuazione indizi attuativi. Determinazioni".

2.0 PREMESSA

In virtù dell'art. 7.08 delle NTA del PUTT/P (approvato con Deliberazione di G.R. n.1748 del 15.12.2000, pubblicata sul BURP n.6 dell'11.01.2001), fino all'entrata in vigore del PRG adeguato al PUTT/P medesimo, il Comune di Lesina – motivando ed attestando la compatibilità degli interventi di recupero territoriale proposti con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali del sito – avrebbe potuto formare, anche su proposta di privati, un Piano di Interventi di Recupero Territoriale (PIRT), al fine di qualificare l'area di intervento e di verificare la sanabilità di edificato abusivo non sanabile ai sensi della legislazione vigente.

Il medesimo art. 7.08 precisa che le attività e le costruzioni abusive eventualmente sanabili devono rientrare nei limiti temporali della legge n.47/1985 e sue successive integrazioni e che per edificato abusivo deve intendersi quello costituito da una pluralità di costruzioni abusive comportante una continuità edificata ed una rilevante modificazione dell'assetto del territorio.

Il PIRT disciplina con appositi elaborati progettuali di livello esecutivo, oltre che la eventuale sanatoria, anche la infrastrutturazione del sito, la destinazione ed eventuale edificazione delle aree interstiziali, le opere di mitigazione e di compensazione paesaggistico-ambientale e costituisce comparto ai sensi dell'art.15 della L.R. n.6/1979 e sue modificazioni e integrazioni e segue la procedura della variante urbanistica ai sensi della legislazione vigente.

3.0 ITER AMMINISTRATIVO DEL PIRT

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 16.04.2004, sulla scorta degli esiti dello "Studio di verifica della capacità di carico degli ambienti interessati dal PIRT in località Torre Mileto", sono stati individuati gli indirizzi attuativi per la progettazione del recupero urbanistico. Lo studio sottolinea in particolare che nelle eventuali proposte di delocalizzazione – a compensazione di demolizioni di edifici (allorquando effettivamente eseguiti) – non possano essere prese in considerazione aree ricadenti nella perimetrazione del "Parco Nazionale del Gargano" e del pSIC "Duna e Lago di Lesina e Foce del Fortore".



Il PIRT di Torre Mileto nel Comune di Lesina, proposto dalla Società Lesina Finanziaria s.r.l., è stato adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12.05.2004, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.56/1980 e dell'art. 7.08 delle NTA del PUTT/P.

Nella Delibera di adozione si stabilisce, in particolare, che l'area di delocalizzazione dei fabbricati non sanabili, "dovrà essere ubicata, a riforma di quanto prescritto nella precedente deliberazione consiliare n.24/2004, attese le motivazioni del soggetto proponente, nelle aree già previste per l'espansione del PRG vigente (zona C3) e quindi secondo la proposta originaria della Lesina Finanziaria".

A seguito di pubblicazione del suddetto provvedimento sono state presentate n. 602 osservazioni nei termini di legge, per le quali sono state formulate motivazioni di accoglimento e/o rigetto con Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 13.05.2005.

Le osservazioni sono state raccolte in "gruppi omogenei per tipologia" rispetto ai quali sono state formulate le seguenti motivazioni:

- A. "accoglibili" - coerenti con l'impostazione del PIRT;
- A1. "accoglibili parzialmente" - solo in parte coerenti con l'impostazione generale del PIRT;
- B. "accoglibili con prescrizioni e condizioni" - rientranti nell'impostazione generale del PIRT solo ottemperando ad alcune prescrizioni;
- C. "in fase di definizione" - inerenti alle istanze di condono 2003/2004 in fase di definizione;
- D. "non accoglibili" - non coerenti con l'impostazione generale del PIRT;
- E. "gerieriche" - riguardanti questioni di carattere generale;
- L. "non pertinenti" - attinenti ad aree ed immobili non ricompresi nel perimetro del PIRT.

Nello stesso atto deliberativo si ritiene inoltre di non poter procedere, per carenza di documentazione, alla formulazione di parere di accoglimento e/o rigetto per n.47 osservazioni.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 22.06.2005, preso atto della mancata controdeduzione relativa a n.54 osservazioni ("erroneamente computate pari a n.47" nella Deliberazione di Consiglio Comunale n.26/2005) e della successiva integrazione prodotta per esse dagli interessati, è stato formulato parere di accoglimento e/o rigetto secondo le modalità e le tipologie già definite nella precedente deliberazione consiliare.

Con nota n.11958 del 25.11.2005 del Settore Ecologia dell'Assessorato Regionale all'Ambiente è stato formulato il parere sulla Valutazione di Incidenza.

In data 11.10.2006 è stato espresso il parere da parte dell'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia - Settore LL.PP. - Assessorato alle Opere Pubbliche, ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001.

L'Ufficio Struttura Tecnica - Settore LL.PP. della Provincia di Foggia, visto il DM 11.03.1988 con particolare riferimento alla lett. H - "Fattibilità geotecnica di opere su grandi aree", in merito al PIRT di Lesina - Località Torre Mileto, esprime "parere favorevole a condizione" che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- "per ogni singolo edificio condonato dovranno essere redatte le relazioni geologiche e geotecniche, sulla base dell'esame dell'eventuale stato fessurativo e dei carichi presenti;"
- "si dovranno effettuare scavi di indagine in corrispondenza delle fondazioni atti a determinare la stratigrafia di dettaglio del terreno, la tipologia e le dimensioni delle fondazioni, la profondità del piano di posa, con riferimento alle considerazioni riportate nello studio geologico-geotecnico generale integrativo, al fine di determinare le



caratteristiche geotecniche per la verifica delle fondazioni esistenti e se insufficienti del loro adeguamento; ciò in particolare modo per le fondazioni risultate attestate sotto falda, nelle sabbie sciolte, caso in cui sarà necessario trasferire i carichi su sabbie più addensate poste in basso, tenuto altresì conto delle possibili variazioni in tali terreni della resistenza a taglio, in fase di evento sismico."

Nello stesso parere si richiama altresì la necessità di verificare se l'intera area individuata nel PIRT "sia o meno inclusa tra quelle perimetrare nel PAI a rischio idraulico e/o idrogeologico e se del caso, richiedere il prescritto parere alla competente Autorità Regionale".

4.0 DESCRIZIONE SINTETICA DEI VALORI AMBIENTALI E DELLA SUSCETTIVITÀ DEL CONTESTO

L'area interessata dal PIRT in Località Torre Mileto ricade interamente nel territorio comunale di Lesina (FG). Essa è compresa nel perimetro del Parco Regionale del Gargano e comprende per circa il 60% della sua estensione il sito di importanza comunitaria pSIC "Duna del Lago di Lesina"- Foce del Fortore" (IT91100015), ed è limitrofa alla zona di protezione speciale ZPS "Lago di Lesina, Sacca Orientale", (IT9110031). Infine, essa coincide con la perimetrazione dell' *Important Bird Area IBA*, area importante per gli uccelli selvatici in Italia, individuate dall' International Council of Bird Reservation, (Lambertini *et al*, 1989), Laghi di Lesina e Varano (IT093).

Siamo, dunque in una zona di altissimo valore naturalistico per la flora e per la fauna, il cui riconoscimento è attestato dal censimento europeo e internazionale..

Per le analisi naturalistiche ed ecologiche del sito si fa riferimento allo "Studio sulla Capacità di Carico" e alla "Valutazione di Incidenza relative agli immobili ricadenti nella zona suddetta", redatta nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale (studio Kepos, dott. A. Bernardoni) consegnata al Comune di Lesina nell'ottobre del 2004.

Si ritiene opportuno comunque richiamare alcuni elementi di suscettività del territorio in esame per la diretta influenza sulla valutazione delle scelte operate dal PIRT.

Ma Torre Mileto è anche un istmo di 8 km di costa spessi da 300 a 100 mt occupato da case abusive, condonate, condomini multifamiliari o baracche precarie, molto di questo posto a meno di 20 mt dal mare e verso l'interno a ridosso di stagni temporanei retrodunali prima di arrivare alla laguna vera e propria (Sacca Orientale)

Riguardo all'**assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico**, si fa presente la elevata permeabilità dei suoli e la diffusa condizione di falda molto superficiale e prossima alla quota del piano di campagna data la formazione recente dei suoli perlopiù di natura alluvionale e palustre, costituiti in prevalenza da sabbie e terreni a frazione fine.

Per tali ragioni, il suolo è altamente **suscettivo all'inquinamento sia per antropizzazione** (impermeabilizzazione elevata, scarichi fognari abusivi) che per l' uso di fitofarmaci e fertilizzanti in agricoltura.

Riguardo all'**assetto biotico**, la località di Torre Mileto si trova sull'istmo che divide la Sacca Orientale della laguna di Lesina dal mare. E' una fascia dunale, di circa 200mt, presso il canale Sciapparo che tende a restringersi verso oriente raggiungendo circa 100 mt.. Le zone a Sud della duna sono costituite da aree incolte, piccoli lembi di zone umide, pascoli coltivati e aree agricole.



Gli **ecosistemi ecotonali**, ovvero gli ambienti di transizione come quello tra terra e mare della duna di Lesina rappresentano gli ambienti più ricchi e con valori di biodiversità elevatissimi per la presenza di relazioni di adattamento delle specie floro-faunistiche all'ambiente. Per lo stesso motivo il **sistema naturale è molto fragile** e anche piccole variazioni possono mettere in crisi la stabilità generale del sistema.

Le Carte della Milizia forestale del 1936 e le foto aeree del 1954 ci attestano la totale mancanza di abitazioni a quell'epoca.

Inoltre la presenza del bosco Isola ad Ovest del canale dello Schiapparo consente di ricostruire la situazione di altissimo interesse naturale che l'area doveva rivestire prima degli interventi edilizi.

Si ritiene indispensabile che il PIRT provveda a ripristinare il recupero ambientale e naturalistico di una zona ad elevatissima valenza naturalistica assicurando il recupero della efficienza ecologica che riguarda tanto la **rinaturazione degli spazi** che la **funzionalità dei processi** che li pongono in essere.

Per procedere alla redazione della presente relazione, si è ritenuto necessario procedere ad un **sopralluogo** sui luoghi di cui tratta il piano, in particolare valutando la integrità dei luoghi proposti per la realizzazione dei corridoi ecologici e per valutare attentamente le aree da indicare per le future delocalizzazioni.

Il sopralluogo è avvenuto il 16 febbraio 2007 con la presenza del dott. Antonio Bernardoni, redattore degli studi di capacità di carico nonché della relazione sulla valutazione di incidenza.

5.0 ESAME DELLA PROPOSTA

La proposta avanzata dal PIRT, insieme alla messa a sistema delle informazioni sul contesto naturalistico e sullo stato istituzionale dell'intero insediamento (case abusive, case condonate, stato di consistenza delle case attraverso accurata schedatura, etc) è da considerare in linea di principio una operazione meritoria per l'accuratezza delle analisi proposte e di grande valore simbolico perchè lancia una **sfida operativa ai tanti episodi di abusivismo sulle coste regionali**.

Se è incontestabile la necessità di provvedere alla demolizione delle opere abusive previste dal PIRT (1390 case su 1668 totali delle quali 689 in area pSic che realizzano 139.000 mc di macerie, dati provenienti dalla valutazione di incidenza, Studio Kepos) con la messa a ripristino dei sedimenti, e se è indispensabile provvedere alla infrastrutturazione dell'insediamento rimanente in loco con la realizzazione di strade, di reti impiantistiche (reti idrico fognarie e lagunaggi) e attrezzature (aree a verde, parcheggi, spazi aperti a servizio della residenza), risulta necessaria una verifica generale delle scelte operate dal PIRT perché l'intervento abbia piena efficacia nell'intento di un recupero della funzionalità ecologica e ambientale dell'area compatibilmente con la presenza antropica, che verrà notevolmente ridimensionata.

Si prevede in linea generale:

- la demolizione e/o delocalizzazione delle case poste entro i 50 mt dalla battigia,
- la demolizione e/o delocalizzazione di tutte le case non condonate e la manutenzione degli immobili per i quali è stata presentata istanza di condono,
- numerosi interventi di restauro e recupero ambientale,
- infrastrutturazione impiantistica e dei servizi dell'intera area,
- due aree per la delocalizzazione delle case da abbattere e ricostruire.



ff
MW
Ca

Per questi motivi, si tiene che vadano accuratamente valutate le proposte avanzate dal piano affinché gli interventi e **le loro ricadute non inneschino effetti inaspettati e contrari alla filosofia di recupero che li muove.**

Si tiene attestare prioritariamente che il PIRT, in quanto strumento atto a risanare le situazioni di abusivismo nell'ambito delle aree di applicazione del PIRT, dovrà stabilire senza equivoci che **gli interventi delocalizzativi riguardano solo ed esclusivamente gli immobili per i quali è stata fatta istanza di condono** e che tutti gli altri saranno demoliti e richiesta la messa in pristino dei sedimi.

Giova ricordare che **l'ambito di applicazione del P.I.R.T.** è circoscritto agli interventi abusivi per i quali ricorrono le seguenti contestuali condizioni:

- pluralità di costruzioni abusive comportanti una continuità edificata ed una rilevante modificazione dell'assetto del territorio;
- costruzioni abusive realizzate entro i termini di vigenza del condono edilizio ex lege n.724/94 e per le quali sia stata prodotta istanza di condono ai sensi della stessa legge n.724/94;
- costruzioni abusive realizzate in contrasto con le disposizioni delle leggi regionali n.56/80 e n.30/90 e come tali non suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art.33 della legge n.47/85.

Dall'esame della documentazione emergono **due problematiche**, la prima riguarda i contributi specifici avanzati dal PIRT Torre Mileto- Lesina, la seconda alcune questioni di merito dei contenuti e del dimensionamento del PIRT come strumento di riqualificazione ambientale.

5.1 Riguardo alla **prima problematica** sui contributi specifici avanzati dal PIRT Torre Mileto-Lesina, si ritiene necessario soffermarsi sulla scelta delle aree per le attrezzature e servizi e sulle aree individuate per la delocalizzazione delle case da abbattere e da ricostruire.

5.1.1 Il PIRT prevede la realizzazione delle **aree attrezzate nell'ambito dei cosiddetti "corridoi di connessione ambientale"** (aree di rinaturalizzazione e compensazione). Tali aree, attualmente, presentano un elevato grado di naturalità, relitti significativi della formazione dunale e della vegetazione originaria, costituendo un ambito di "rigenerazione" per il recupero dell'efficienza ecologica dell'intero ecosistema. Tali ambiti lavorano come macchie-risorse, tanto nel senso longitudinale, ripristinando la connessione laguna-mare, tanto nel senso trasversale riconnettendo i brani relitti di vegetazione ancora presenti in maniera sparsa lungo la fascia dunale, negli spazi interstiziali non edificati, finanche nelle aree edificate quando non sono state rimosse per nuove sistemazioni esterne (pavimenti, giardini).

La realizzazione delle attrezzature porterebbe:

- alla eliminazione di vegetazione spontanea per un valore di 9,14 ha (7% di alberature e 93% di vegetazione erbacea, dati provenienti dalla valutazione di incidenza, Studio Kepos)
- alterazione della morfologia naturale della barra dunale per la realizzazione di pavimentazioni e superfici artificiali impermeabilizzanti;
- interferenze con la vegetazione esistente con introduzione di nuove piante a scopo ornamentale nelle nuove aree attrezzate;
- inquinamento luminoso notturno nelle aree attrezzate.



Handwritten signatures and initials, including 'NW' and 'Ca'.

5.1.2 Riguardo alle aree individuate per la **delocalizzazione** delle case da abbattere e da ricostruire, il PIRT ha operato la scelta di due nuove aree, (la seconda soluzione avanzata a seguito della delibera del CC n. 24/04), proponendo la prima nella zona agricola a est della Sacca Orientale e la seconda, a saturazione della seconda, a ridosso dell'insediamento costiero subito dopo la proiezione a mare della ansa di chiusura della Sacca Orientale.

Va premesso che per la prima scelta delle aree per la delocalizzazione si erano tenute in conto le previsioni del precedente PRG, risalente al 1975 e all'epoca della redazione del PIRT ancora in vigore. In quell'area le previsioni di piano prevedevano una zona C3 destinate alla ricettività alberghiera. All'epoca della redazione del piano non era stato istituito il Parco Nazionale del Gargano, non erano state designate le zone pSIC e ZPS e non era entrato in vigore il PUTT/B. della regione Puglia. Il nuovo PRG del Comune di Lesina, adottato nel 1995 e definitivamente approvato, prevede per l'area C3 una tipizzazione agricola.

Alla luce delle sopravvenute perimetrazioni di tutela sia ai sensi delle direttive comunitarie zone pSIC e ZPS che della perimetrazione del parco del Gargano che vincola come Zona 2 l'intero ambito dunale, compresa la maggior parte dell'area designata alla prima delocalizzazione posta a ridosso della fascia dunale, che la seconda area a orientale della laguna è gravata dalla perimetrazione del SIC essendo area di diretta influenza della laguna e ricarica idraulica della laguna stessa, si ritiene opportuno che le scelte da farsi vadano rivalutate alla luce della nuova condizione di vincoli che gravano sull'area e che tali scelte vadano accuratamente ponderate dal momento che si tratta di occupare nuove aree e totalmente non edificate. Non va trascurato il rischio di un "effetto saldatura" tra vecchie aree e nuove con una compromissione ben più ampia delle previsioni.

Da un'attenta valutazione dei luoghi proposti per la delocalizzazione, riguardo alla scelta della zona agricola a ridosso della Sacca Orientale, è emerso dal sopralluogo che l'intera area presenta una spiccata vocazione agricola (prevalenza di seminativo irriguo e coltivazioni arborate) con una distribuzione diffusa di piccoli manufatti rurali che denotano un notevole presidio territoriale (diffusa presenza di agricoltori nei campi, buon livello di cura dei fossi e dei canali particolarmente abbondanti in questo contesto), che denota una convivenza ormai collaudata tra l'agricoltura e la riserva naturale limitrofa. Non esistono studi sul livello di inquinamento della falda da uso di fitofarmaci, ma l'agricoltura a carattere familiare e il tipo di colture praticato dovrebbero attestare un basso regime di concimazioni.

La scelta di **localizzare in un contesto agricolo una area turistica** provocherebbe una sottrazione di suolo produttivo e lo snaturamento di pratiche e ruoli consolidati dagli usi, a fronte di una nuova popolazione che voleva stare al mare e che forse non vuole andare in campagna.

L'ambito a ridosso della fascia costiera, all'interno dell'area urbanizzata e distante dall'area di influenza della Sacca Orientale, è sembrata una scelta più opportuna per una delocalizzazione sia perché si va ad occupare un ambito già compromesso dall'insediamento di seconde case, sia perché è costituito da un territorio prevalentemente agricolo o sciattamente occupato da baracche e case precarie. Si evita così di andare ad edificare ex novo un ambito agricolo posto a ridosso della laguna e in connessione ecologica con essa e con il suo sistema di ricarica e regolamentazione biologica e idraulica.



[Handwritten signatures and initials]

5.2 Riguardo **alla seconda problematica**, insorgono alcune domande nel merito delle questioni che spetta al PIRT affrontare e specificare.

5.2.1 Il PIRT, disciplinato dall'art.7.08 e dall'allegato A2 delle NTA del PUTT/Paesaggio si configura come Piano Particolareggiato in variante al PRG. Esso riveste il duplice scopo di essere:

- strumento per risanare i numerosi casi di abusivismo edilizio diffusi sul territorio regionale, specie nelle aree costiere;
- di essere strumento di recupero e di salvaguardia ambientale che, nella zona di specifica competenza, approfondisce le prescrizioni del PUTT/Paesaggio, prima ancora che il PRG si sia adeguato allo stesso.

Nel caso del PIRT di Torre Mileto- Lesina, lo strumento riveste entrambe le fattispecie, diventando strumento che disciplina con elaborati progettuali di livello esecutivo (ai sensi dell'art. 19 e 20 della l.r. 56/80) il risanamento degli interventi abusivi, prevedendo la rimozione dei detrattori ambientali, gli interventi di mitigazione e compensazione nell'obiettivo di ripristinare la condizione di legalità dell'insediamento, il recupero naturale e la riqualificazione paesaggistica dell'intero contesto territoriale.

In particolare, nell'Allegato A2 delle NTA del PUTT/Paesaggio è chiesto al PIRT di individuare planivolumetricamente gli edifici da delocalizzare (Contenuti p.1.05) e di elaborare studi compositivi e tipologici con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguata delle nuove costruzioni e dei nuovi interventi in generale (Elaborati 2.09), nonché le relative opere di compensazione e mitigazione.

Questo al fine di assicurare che le nuove edificazioni abbiano la **garanzia di qualità**, di perfetta compatibilità e sostenibilità che l'intervento di recupero richiede.

5.2.2 Come seconda questione, trattandosi di intervento di recupero ambientale di un insediamento turistico con evidente carattere di stagionalità, **si chiede se il dimensionamento dei servizi di urbanizzazione secondaria debba** essere adeguato alla dotazione (L. 1444/68) di quelle infrastrutture necessarie per un insediamento di seconde case.

6.0 CONCLUSIONI

Premesso che, secondo quanto previsto da PUTT/P, l'ambito di applicazione del PIRT riguarda gli interventi abusivi per i quali ricorrono le condizioni già richiamate al punto 5, si propongono le seguenti prescrizioni:

6.1 Per quanto riguarda i contributi specifici avanzati dal PIRT Torre Mileto- Lesina, si tiene che:

6.1.1 Per quanto riguarda la scelta delle aree per attrezzature e servizi si ritiene di avanzare l'alternativa di una collocazione nei sedimi dei lotti dove avverranno le demolizioni, sia per la parziale o totale compromissione delle stesse, sia per evitare il costo di un ripristino ambientale che non potrà mai avvenire con una perfetta efficienza dai



Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the left, possibly "F".
 - A signature on the right, possibly "Neri".
 - Initials "Ci" below the signature.

momento che i tempi di ripresa per la rinaturazione sono lenti, imprevedibili e molto costosi.

Inoltre, gli indirizzi progettuali per le aree attrezzate, trattandosi di spazi aperti per insediamenti turistici, dovrebbero costituire il prolungamento dell'attrezzatura balneare con la possibilità di adottare strutture leggere, removibili, dato l'uso stagionale e l'alta deperibilità a causa della salsedine, perseguendo obiettivi di qualità proprio adottando un atteggiamento progettuale prudente. Si dovrebbero evitare materiali estranei al contesto integrandosi piuttosto al paesaggio, con scelte vegetazionali delle specie autoctone, tecnologie semplici e ispirate al contesto rurale, uso di pavimentazioni a elevata permeabilità.

A tal fine si propone di inserire un indice di inverdimento come standard a garanzia di una dotazione minima inderogabile di verde nelle nuove ipotesi di insediamento, sia negli spazi pubblici che in quelli privati.

6.1.2 Per quanto attiene alle scelte di delocalizzazione si ritiene che:

- l'area individuata per la delocalizzazione delle case da abbattere e da ricostruire dovrebbe essere scelta, in linea di principio, fuori dal perimetro del Parco del Gargano, fuori da un'area Sic e ZPS e che il nuovo insediamento sia attentamente progettato nelle misure di mitigazione rispetto al contesto, che vadano previsti gli effetti di saldatura tra vecchie e nuove aree, data la predisposizione all'abusivismo e all'auto costruzione;
- l'area situata nella zona agricola a ridosso della sacca orientale non sia congrua per il forte impatto che tale intervento produrrebbe in un contesto agricolo che svolge anche presidio ambientale e fortemente radicato ai luoghi;
- l'ambito a ridosso della fascia costiera, all'interno dell'area urbanizzata e lontana dall'area di influenza della Sacca Orientale sia una scelta più congruente che consenta di:
 - essere corrispondente alla vocazione balneare dell'insediamento originario,
 - occupare un ambito già compromesso dall'insediamento di seconde case,
 - di distribuire l'insediamento linearmente e parallelamente alla costa e costituente un ispessimento rispetto all'esistente;
 - di concentrare le nuove abitazioni densificando una zona a bassa densità,
 - di avere l'opportunità di costruire nuove centralità e servizi conferendo un "effetto paese" ad un agglomerato sparso di case,

Il tutto prevedendo altresì una vasta area-filtro intorno al canale che scorre trasversalmente alla fascia costiera, compresa tra l'insediamento preesistente e l'area del intervento, attestandola oltre la fascia dei 300 mt come richiede la legge per il rispetto delle fasce costiere.

Si richiede, inoltre, che le nuove costruzioni siano eseguite contestualmente alle opere di rinverdimento del lotto stesso tale da assicurare un **indice di inverdimento** come standard da introdurre nelle nuove ipotesi di insediamento.

Infine, si ritiene che il PIRT elabori un accurato **cronoprogramma** nel quale si espliciti la sequenza per fasi delle opere da eseguirsi nel processo di demolizione e delocalizzazione, affinché sia data possibilità di procedere ad una nuova costruzione solo quando siano state rimosse le macerie delle demolizioni e avviati i processi di rinaturazione sul sedime liberato. Si propone, a tal fine, l'applicazione delle misure di mitigazione di impatto contenute nella valutazione di Incidenza al punto 8.1 e che le opere stesse incomincino dal canale Schiapparo, proseguendo gradualmente verso



Handwritten signatures and initials, including 'NW' and 'Cu'.


Torre Mileto, in modo che l'istmo venga sempre meno interessato dal passaggio di mezzi.

6.2 Riguardo alle questioni sulle competenze che il PIRT è tenuto ad affrontare, in base a quanto specificato nell'Allegato A2 delle NTA del PUTT/Paesaggio, si ritiene che:

- 6.2.1 Gli interventi di nuova localizzazione vadano accuratamente progettati specificando la loro disposizione planivolumetrica, elaborando studi compositivi e tipologici con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguata delle nuove costruzioni e dei nuovi interventi in generale nonché le relative opere di compensazione e mitigazione, il nuovo intervento sia accuratamente progettato per la qualità edilizia e il decoro, per il trattamento degli spazi esterni di pertinenza e per la eventuale realizzazione di aree filtro o di mitigazione per la visibilità dall'esterno.
- 6.2.2 Si chiede che il dimensionamento dei servizi di urbanizzazione secondaria sia calibrato alla dotazione di quelle infrastrutture necessarie per un insediamento di seconde case. Né scuole, né teatri, né supermercati, che finirebbero per costruire servizi "più pesanti" e invadenti delle stesse case.


IL DIRIGENTE S.U.R.

(Ing. Nicola **GIORDANO**)



I RELATORI

(Ing. Francesco **SELICATO**)



(Arch. Mariavaleria **MININNI**)



IL SEGRETARIO

(Geom. Emanuele **MORETTI**)



IL PRESIDENTE - ASSESSORE

(Prof. Angela **BARBANENTE**)




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2007, n. 707

Specchia (Le) – Legge regionale 20/07/01, n. 20. Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Recepimento determinazioni di adeguamento assunte nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 11 comma 9 Legge regionale n. 20/2001. Controllo di compatibilità.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

- Con nota n. 8851 del 9/12/2004, pervenuta all'Assessorato all'Urbanistica in data 21/12/2004, ed acquisita al protocollo del 30/12/2004 al n. 13553, il Comune di SPECCHIA ha trasmesso gli elaborati scritto-grafici relativi al P.U.G. del proprio territorio per il controllo di compatibilità da parte della Giunta Regionale, ai sensi del punto 7 art. 11 della L.R. 20101- "*Norme generali di governo ed uso del territorio*". Con deliberazione n. 2038 del 28/12/2006, per le motivazioni esplicitate nella relazione istruttoria effettuata dai competenti uffici del Settore Urbanistico Regionale, parte integrante dello stesso atto, la Giunta Regionale ha attestato la non compatibilità del P.U.G. del Comune di SPECCHIA e ciò ai sensi dell'art.11 - commi 7 e 8 -della L.R.20/01.

Con la stessa delibera la G.R. ha determinato, altresì, di rinviare il P.U.G. al Comune di SPECCHIA (LE) per i necessari adeguamenti.

Con nota n. 1147 del 15/02/2007 il Sindaco del Comune di SPECCHIA, in base alle disposizioni di cui all'art.11 -9° comma -della L.R. n.20/2001, ha indetto, a partire dal giorno 05/03/07, specifica Conferenza di Servizi da tenersi presso la Regione, invitando il Presidente della Regione Puglia ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Lecce, per la definizione delle modifiche necessarie ai fini del controllo positivo del P.U.G. del proprio territorio comunale.

Nella Conferenza dei Servizi, tenutasi nei giorni 05/03/07, 21/03/07, 27/03/07 e 03/04/2007,

sono stati redatti appositi verbali contenenti la puntualizzazione delle modifiche da apportare al P.U.G., ritenute necessarie da Regione, Provincia di Lecce e Comune di SPECCHIA al fine di conseguire, in sede di copianificazione, il controllo positivo di compatibilità del P.U.G. ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8 della L.R. n.20/01.

Nel corso della riunione del 5/03/2007, giusto verbale n. 1 in atti, i partecipanti alla seduta hanno adottato le determinazioni, di seguito riportate testualmente:

Il Sindaco del Comune di Specchia fornisce i seguenti elaborati di studio:

- TAV.1 Inquadramento territoriale scala 1/25.000
- TAV.2 Zonizzazione territorio comunale scala 1/10.000
- TAV.3/a Zonizzazione territorio comunale scala 1/5.000
- TAV.3/b
- TAV.4 Zonizzazione centro abitato scala 1/2.000
- TAV.5 Zonizzazione contrada S. Eufemia scala 1/2.000
- TAV.6 Zonizzazione contrada Magnone scala 1/2.000
- TAV.7/a Sistema delle infrastrutture scala 1/5.000
- TAV.7/b
- TAV.8/a PUTT "Paesaggio": territori costruiti scala 1/5.000
- TAV.8/b
- TAV.9/a PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico scala 1/5.000
- TAV.9/b
- TAV.10/a PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica scala 1/5.000
- TAV.10/b
- TAV.11/a PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa scala 1/5.000
- TAV.11/b
- TAV.12/a PUTT "Paesaggio": ambiti territoriali estesi scala 1/5.000

- TAV.12/b
 TAV.13/a Piano di Assetto Idrogeologico scala 1/5.000
 TAV.13/b
 TAV.14/a Sistema delle tutele della Rete Natura 2000: perimetrazione p. S.LC. scala 1/5.000
 TAV.14/b
 TAV.15/a Sistema delle tutele della Rete Natura 2000 -p. S.I.C.: individuazione degli habitat scala 1/5.000
 TAV.15/b
 TAV.16/a Sistema delle tutele della Rete Natura 2000 -p. S.I.C.: uso del suolo scala 1/5.000
 TAV.16/b
 Relazione generale
 Regolamento edilizio
 Norme tecniche d'attuazione

Ciò premesso i tecnici redattori del PUG in argomento illustrano i contenuti degli elaborati scritto-grafici trasmessi in ottemperanza a quanto evidenziato dalla deliberazione di G.R. n. 2038 del 28/12/2006. Dopo ampia ed approfondita discussione, prendendo atto di quanto prodotto, si ritiene opportuno che vengano predisposti i seguenti ulteriori approfondimenti e specificazioni:

COMPATIBILITÀ COL P.U.T.T./P.

- Con riferimento all'individuazione dei territori costruiti come individuati con delibera di consiglio comunale n. 8 del 17.03.2001 si evidenzia la necessità di meglio esplicitare la coerenza con le disposizioni di cui all'art. 1.03 comma 5 delle NTA del PUTT.

- Con riferimento al sistema geo-morfo-idrogeologico dagli elaborati trasmessi si rileva la presenza, nella zona meridionale del territorio comunale di un elemento caratterizzante l'attuale assetto dei luoghi (versante e crinale). Pertanto si ritiene necessaria una migliore individuazione cartografica ivi compresa l'attribuzione a detta emergenza geomorfologia del regime di tutela di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT. Pur essendo l'individuazione delle aree a rischio idraulico indicate dal PAI all'interno del sistema geo-

morfologico di PUTT, manca all'interno delle NTA di PUG una specifica norma di tutela che ottemperi alle disposizioni del PAI, con particolare riferimento all'interazione con la zona El agricola speciale.

- Con riferimento al sistema botanico -vegetazione si rende opportuno integrare l'elaborato prodotto con la perimetrazione delle aree p.SIC.

- Con riferimento al sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro si ritiene necessaria l'individuazione dei beni architettonici extraurbani (area di pertinenza e area annessa) e l'individuazione del relativo regime di tutela.

- Sulla base di quanto evidenziato, ovvero delle individuazioni degli ATD, si dovrà individuare in maniera derivata, secondo una logica di maggiore e minore tutela riveniente dall'approfondimento del quadro conoscitivo, la configurazione e la classificazione degli ATE.

B) ZONIZZAZIONE DI PUG.

- Si ritiene necessaria la predisposizione di un elaborato grafico che evidenzi il grado di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente (PRG) unitamente all'individuazione degli standards attuati, nonché delle nuove aree di espansione che dovranno ottemperare, per quanto riguarda gli standard, a quanto disposto dal D.M. 1444 del 1968 nonché al criterio della perequazione.

- Con riferimento alle aree tipizzate come ES - Agriturismo si reputa superflua tale individuazione di PUG in quanto la possibilità di utilizzo ai fini agrituristici non è preclusa dalla normativa regionale vigente nelle restanti aree tipizzate come E4 -Zona Agricola. La Conferenza si riserva, in successiva convocazione, le valutazioni conclusive di competenza, comunque nei termini previsti dalla L.R. n. 20/2001.

La conferenza si conclude alle ore 16,30 e si autoconvoca per il giorno 21/3/2007 alle ore 12,30 presso al sede dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica in Modugno, con invito al Sindaco a notificare il presente verbale all'Amministrazione Provinciale di Lecce."

Nel corso della riunione del 21/3/2007, giusta verbale n. 2 in atti, i partecipanti alla seduta hanno adottato le determinazioni, di seguito

riportate testualmente:

..... "L'assessore delegato del Comune di Specchia fornisce i seguenti elaborati di studio:

TAVOLE DI ANALISI	TAV.1	Inquadramento territoriale scala 1/25.000
	TAV.2	Sistema delle infrastrutture scala 1/10.000
	TAV.3/a	PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico scala 1/10.000
	TAV.3/b	PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema della copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica scala 1/10.000
	TAV.3/c	PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa scala 1/10.000
	TAV.4	Piano di assetto idrogeologico scala 1/10000
	TAV.5	Sistema delle tutele della Rete Natura 2000: perimetrazione p. S.I.C. scala 1/10.000
PREVISIONI STRUTTURALI	TAV.6/a	Sistema delle infrastrutture scala 1/5.000
	TAV.6/b	
	TAV.7/a	PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico scala 1/5.000
	TAV.7/b	
	TAV.8/a	PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema della copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica scala 1/5.000
	TAV.8/b	
	TAV.9/a	PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa scala 1/5.000
	TAV.9/b	
	TAV.10/a	Piano di Assetto Idrogeologico scala 1/5.000
	TAV.10/b	
	TAV.11/a	Sistema delle tutele della rete natura 2000: perimetrazione p S.I.C. scala 1/5.000
	TAV.11/b	
	TAV.12/a	Sistema delle tutele della rete natura 2000-p S.I.C.: individuazione degli habitat scala 1/5.000
TAV.12/b		
TAV.13/a	Sistema delle tutele della rete natura 2000-p S.I.C.: uso del suolo scala 1/5.001	
TAV.13/b		
PROGR AMMA	TAV. 14	Zonizzazione del territorio comunale scala 1/10000
	TAV.15/a	Zonizzazione territorio comunale scala 1/5.000

Ch 4

	TAV.15/b	
	TAV.16	Zonizzazione centro abitato scala 1/2.000
	TAV.17	Zonizzazione contrada S. Eufemia scala 1/2.000
	TAV.18	Zonizzazione contrada Magnone scala 1/2.000
	TAV.19	Stato di attuazione del P.R.G. vigente scala 1/2000
	TAV.20	Aree a servizi - verifica degli standards scala 1/5000
	TAV.21/a	PUTT/"Paesaggio": individuazione dei territori costruiti scala 1/5.000
	TAV.21/b	
TAVOLE DI SINTESI	TAV.22/a	Zonizzazione di piano e sistema delle infrastrutture scala 1/5.000
	TAV.22/b	
	TAV.23/a	Zonizzazione di piano e sistema dell'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico (A.T.D.) del PUTT/p scala 1/5.000
	TAV.23/b	
	TAV.24/a	Zonizzazione di piano e sistema della copertura botanico - vegetazionale - colturale e della potenzialità faunistica (A.T.D.) del PUTT/p scala 1/5.000
	TAV.24/b	
	TAV.25/a	Zonizzazione di piano e sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa (A.T.D.) del PUTT/p scala 1/5.000
	TAV.25/b	
	TAV.26/a	PUTT "Paesaggio": ambiti territoriali estesi scala 1/5.000
	TAV.26/b	
	TAV.27/a	Zonizzazione di piano e P.A.I. scala 1/5.000
	TAV.27/b	
	TAV.28/a	Zonizzazione di piano e perimetrazione p/SIC con l'individuazione degli habitat scala 1/5.000
	TAV.28/b	
TAV.29/a	Zonizzazione di piano e perimetrazione p/SIC con l'individuazione dell'uso del suolo scala 1/5.000	
TAV.29/b		

- Relazione Generale;
- Norme tecniche d'attuazione;
- Regolamento edilizio.

I tecnici redattori del PUG in argomento illustrano i contenuti degli elaborati scritto-grafici trasmessi in ottemperanza a quanto evidenziato dalla deliberazione di G.R. n. 2038 del 28/12/2006 e dal verbale n. 1 del 05.03.2007. Dopo ampia ed approfondita discussione, prendendo atto di quanto prodotto si ritiene opportuno che vengano predisposti i seguenti ulteriori approfondimenti e specificazioni:

A) COMPATIBILITA' COL P.U.T.T./P.

- Con riferimento all'individuazione dei territori costruiti, come individuati negli elaborati grafici prodotti (tav 21/a e 21/b) , si prende atto delle avvenute esplicitazioni e chiarimenti che risultano coerenti con le disposizioni di cui all'art. 1.03 comma 5 delle NTA del PUTT/P.
- Con riferimento al sistema geo-morfo-idrogeologico dagli elaborati trasmessi si prende atto

della migliore individuazione cartografica (1:5000) del crinale esistente lungo il costone della "Serra dei Peccatori" ivi compresa l'attribuzione, a detta emergenza geomorfologia, del regime di tutela di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P

- Con riferimento all'individuazione delle aree a rischio idraulico, indicate dal PAI all'interno del sistema geomorfologico di PUTT/P, si prende atto del riporto all'interno delle NTA di PUG delle disposizioni di tutela dell'assetto idrogeologico di PAI nonché dell'individuazione cartografica delle aree a rischio (tav.10/a e 10/b);

- Con riferimento al sistema botanico -vegetazione, si prende atto dell'integrazione dell'elaborato prodotto che riporta la perimetrazione delle aree p.SIC (tav. 8/a e 8/b del PUG), fermo restando la necessità di individuare, al contorno delle aree p.S.IC, una fascia annessa di larghezza pari a 100 ml.;

- Con riferimento al sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro, nel prendere atto dell'avvenuta individuazione dei beni architettonici extraurbani (area di pertinenza e area annessa di cui alle tav. 9/a e 9/b di PUG), si manifesta la necessità di individuare, in corrispondenza del costone di "Serra dei Peccatori", le aree interessate dalla presenza di beni diffusi del paesaggio agrario, ovvero degli elementi che costituiscono i segni della stratificazione storica delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muretti a secco, ecc) tutelate ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 3.14 e 3.17 delle NTA del PUTT/P.

Oltre all'individuazione grafica dovrà essere riportata nelle NTA del PUG in argomento anche la relativa norma di tutela delle predette peculiarità paesaggistiche. Sulla base di quanto evidenziato, ovvero delle individuazioni degli ATD, come riconfigurati secondo le indicazioni innanzi riportate, si dovrà individuare in maniera derivata, secondo una logica di maggiore e/o minore tutela riveniente dall'approfondimento del quadro conoscitivo, la configurazione e la classificazione degli ATE. A tal proposito è opportuno specificare che, sulla base dell'individuazione cartografica degli ATD individuati nelle tavole di ana-

lisi prodotte, si riscontrano significative interferenze tra gli indirizzi e le direttive di tutela nonché con le prescrizioni di base del PUTT/P e le scelte pianificatorie operate dal PUG in argomento con particolare riferimento alla localizzazione delle aree attualmente zonizzate come C4 e D2. Quanto sopra evidenziato comporta pertanto, in funzione della tutela paesaggistico-ambientale del territorio interessato (ed in particolare degli ATD individuati nelle tavole di analisi), una necessaria riconsiderazione delle predette previsioni con conseguente stralcio e/o ridimensionamento delle aree sopra citate.

Il predetto ridimensionamento risulta necessario per perseguire finalità di tutela paesaggistico-ambientale del territorio oggetto di pianificazione.

In particolare la prevista zona C4 dovrà essere oggetto di stralcio in considerazione della sua interferenza con gli ATD "versanti e crinali" (art.3.09 delle NTA del PUTT/P); "Beni diffusi del paesaggio agrario" (art. 3.14 delle NTA del PUTT/P); "Paesaggio agrario" (art. 3.17 delle NTA del PUTT/P) nonché in considerazione del suo posizionamento in un ambito alquanto elevato dal punto di vista orografico che costituisce pertanto luogo panoramico ovvero sito da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento (art.3.18 delle NTA del P.U.T.T./P.) La prevista zona D2 dovrà invece essere ridimensionata, in termini quantitativi, attesa la sua interferenza con l'area archeologica "Tombe Messapiche dell'insediamento di Cardigliano" dove necessariamente va applicato il regime di tutela nonché le prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P. In particolare, con riferimento alla zona D2, questa dovrà essere stralciata per la parte a tutt'oggi non attuata; la restante area, non oggetto di stralcio, dovrà comprendere esclusivamente gli insediamenti attualmente esistenti dove sarà possibile l'esclusivo ampliamento delle volumetrie già presenti nella misura pari al 20% fermo restando che prima del rilascio del permesso a costruire dovrà comunque essere acquisito il preventivo parere da parte della competente Soprintendenza Archeologica.

B) ZONIZZAZIONE DI PUG

-Si prende atto della redazione delle tavole n.19 e 20 di PUG con le quali sono stati individuati il grado di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente (PRG) e la verifica degli standards attuati e di previsione, nonché delle aree di espansione del PUG coincidenti con quelle del PRG vigente. Non si rileva, all'interno delle NTA del PUG in argomento, alcun riferimento al principio della perequazione. Pertanto, laddove l'Amministrazione Comunale ne manifesti la volontà e con particolare riferimento alle zone per servizi potrà essere prevista, al fine dell'acquisizione gratuita delle aree a servizi della residenza, la fissazione di criteri per l'applicazione del principio della perequazione mediante la previsione di idonei "comparti di servizio" con particolare riferimento alle zone contrassegnate nella tavola n 20 di PUG con i numeri 58, 59, 63, 62 e 64 (da considerarsi in maniera unitaria), 71 e 72 (da considerarsi in maniera unitaria).

In detti comparti potrà essere prevista, ad esempio, la presentazione di un piano di sistemazione o progetto esteso all'intero comparto (come in precedenza individuato) che definisca la divisione delle aree per l'80% da destinare ad urbanizzazione secondaria (servizi per la residenza da cedere gratuitamente al Comune con apposita convenzione), e il restante 20% da destinare a residenza privata ovvero ad edificazione mediante l'attribuzione di un i.f.t. pari a 0,2 mc/mq. dell'intera superficie del comparto di servizio; il posizionamento dei corpi di fabbrica dovrà comunque intervenire su aree periferiche del comparto di servizio preferibilmente in corrispondenza della viabilità esistente e/o di progetto.

- Con riferimento alle zone tipizzate "C3", ed in particolare alle disposizioni dell'art. 34 delle NTA del PUG, si ravvisano perplessità circa la pratica attuazione delle previsioni con specifico riferimento alla prevista ripartizione percentuale dei parametri urbanistico-edilizi di riferimento relativi a "superfici per strade e piazze-superficie fondiaria-superficie per spazi pubblici ed attrezzature collettive" che, nelle vigenti previsioni di PRG, hanno di fatto già comportato un rallentamento della effettiva attuazione delle previsioni edificatorie.

- Con riferimento alle aree tipizzate come E5 - Agriturismo si prende atto che nelle tavole programmatiche di PUG n. 14, 15/a, 15/b e 16 è stata eliminata la tipizzazione E5 Agriturismo in quanto la possibilità di utilizzo ai fini agrituristici non è preclusa dalla normativa regionale vigente nelle restanti aree tipizzate come E4 - Zona Agricola.

Con riferimento alle zone E2s agricole speciali a destinazione residenziale, individuate dal PUG in analogia al PRG vigente nonché ampliate in termini dimensionali, in considerazione del grado di inficiamento delle stesse, ovvero della diffusa edificazione intervenuta nel corso degli anni che ha di fatto modificato l'originaria destinazione "agricola" delle aree sopra citate, si rende opportuno attribuire alle stesse la classificazione "C6 ad espansione rada" eventualmente confermando gli indici di riferimento attribuiti previa verifica del dimensionamento complessivo del PUG con specifico riferimento al fabbisogno abitativo.

L'assessore delegato Dott. Orlandini, prende la parola e precisa che pur comprendendo le motivazioni di natura paesistico-ambientale che comportano lo stralcio totale e/o parziale delle zone C4 e D2 non ne condivide comunque la scelta; inoltre propone che le NTA del PUG, all'articolo riguardante le zone agricole E4, diano la possibilità di realizzare piccoli vani a deposito - "ricovero attrezzi agricoli da realizzare con tecniche tradizionali" - anche al di sotto del lotto minimo fissato; quanto sopra al fine di assecondare le attuali tradizioni culturali locali ovvero l'esercizio della pratica agricola nonché anche al fine di evitare la realizzazione di interventi abusivi con conseguente degrado paesistico-ambientale del territorio.

La Conferenza si riserva, in successiva convocazione, le valutazioni conclusive di competenza, comunque nei termini previsti dalla L.R. n.20/2001.

La conferenza si conclude alle ore 18,00 e si autoconvoca per il giorno 27/3/2007 alle ore 10,00 presso al sede dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica in Modugno, con invito al

Sindaco a notificare il presente verbale all'Amministrazione Provinciale di Lecce."

Nel corso della riunione del 27/3/2007, giusto verbale n. 3 in atti, i partecipanti alla seduta

hanno adottato le determinazioni, di seguito riportate testualmente:

L'assessore delegato del Comune di Specchia fornisce i seguenti elaborati di studio:

Piano Urbanistico Generale

Legge Regionale n. 20/2001

TAV. ANALISI	TAV.3/c/bis	PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa scala 1/10.000
PREV. STRUTTURALI	TAV.8/a/bis	PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica scala 1/5.000
	TAV.8/b/bis	
	TAV.9/a/bis	PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa scala 1/5.000
	TAV.9/b/bis	

P. PROGRAMMATICHE	TAV. 14/bis	Zonizzazione del territorio comunale scala 1/10000
	TAV.15/a/bis	Zonizzazione territorio comunale scala 1/5.000
	TAV.15/b/bis	
	TAV.16/bis	Zonizzazione centro abitato scala 1/2.000
	TAV.17/bis	Zonizzazione contrada S. Eufemia scala 1/2.000
	TAV.18/bis	Zonizzazione contrada Magnone scala 1/2.000

TAV.21/a/bis	PUTT/"Paesaggio": individuazione dei territori costruiti scala 1/5.000
TAV.21/b/bis	

TAVOLE DI SINTESI	TAV.22/a/bis	Zonizzazione di piano e sistema delle infrastrutture scala 1/5.000
	TAV.22/b/bis	
	TAV.23/a/bis	Zonizzazione di piano e sistema dell'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico (A.T.D.) del PUTT/p scala 1/5.000
	TAV.23/b/bis	
	TAV.24/a/bis	Zonizzazione di piano e sistema della copertura botanico - vegetazionale - culturale e della potenzialità faunistica (A.T.D.) del PUTT/p scala 1/5.000
	TAV.24/b/bis	
	TAV.25/a/bis	Zonizzazione di piano e sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa (A.T.D.) del PUTT/p scala 1/5.000
	TAV.25/b/bis	
	TAV.26/a/bis	Zonizzazione di piano e A.T.E. di PUTT/p scala 1/5.000
	TAV.26/b/bis	
	TAV.27/a/bis	Zonizzazione di piano e P.A.I. scala 1/5.000
	TAV.27/b/bis	
	TAV.28/a/bis	Zonizzazione di piano e perimetrazione p/SIC con l'individuazione degli habitat scala 1/5.000
	TAV.28/b/bis	
	TAV.29/a/bis	Zonizzazione di piano e perimetrazione p/SIC con l'individuazione dell'uso del suolo scala 1/5.000
	TAV.29/b/bis	

- Relazione Generale-integrazione;
- Norme tecniche d'attuazione-integrazione;
- Regolamento edilizio-integrazione.

I tecnici redattori del PUG in argomento illustrano i contenuti degli elaborati scritto-grafici trasmessi in ottemperanza a quanto evidenziato dalla deliberazione di G.R. n. 2038 del 28/12/2006 e dal verbale n. 1 e 2 rispettivamente del 05.03.2007 e del 21.03.2007. Dopo ampia ed approfondita discussione, prendendo atto di

quanto prodotto si ritiene opportuno che vengano predisposti i seguenti ulteriori approfondimenti e specificazioni:

A) COMPATIBILITA' COL P.U.T.T./P.

Gli elaborati prodotti risultano coerenti con gli indirizzi e le direttive di tutela nonché con le pre-

scrizioni di base degli A.T.D. del sistema geomorto-idrogeologico, del sistema botanico-vegetazionale e del sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

In particolare si prende atto dell'implementazione degli ATD individuati dal PUG rispetto a quelli già definiti nelle relative carte tematiche del PUTT/p, nonché della conseguente classificazione degli ATE che garantisce una maggiore tutela paesaggistica dell'ambito territoriale oggetto di pianificazione.

Nello specifico con riferimento alla zona D2 si prende dell'avvenuto ridimensionamento dell'area nonché dell'avvenuta introduzione nell'art. 38 delle NTA di PUG di una disciplina specifica per gli insediamenti produttivi già esistenti fermo restando la necessità di integrare tale norma con l'obbligo specifico di comunicare alla Soprintendenza archeologica il relativo inizio dei lavori. Inoltre con riferimento alle tavole n. 9/a/bis e 9/b/bis si prende atto del riporto grafico dell'area annessa al p/SIC fermo restando la necessità di introdurre una specifica norma.

B) ZONIZZAZIONE DI PUG.

- Con riferimento alla perequazione si prende atto della volontà dell'amministrazione comunale di utilizzare il principio della perequazione mediante la previsione di "Comparti di Servizio" con particolare riferimento alle zone di previsione di maggiori dimensioni, significatività ed agevole compartualizzazione contrassegnate nella tavola n 20 di PUG con i numeri 58 -59, 63 -62 -64, 71 -72 (ciascun gruppo da considerarsi in maniera unitaria).

L'Assessore delegato Dott. Orlandini, prende la parola e manifesta la volontà di applicare il predetto principio della perequazione anche nel caso di ulteriori aree destinate dal PUG all'urbanizzazione secondaria da parte dell'Amministrazione comunale, nei limiti del rispetto degli standard urbanistici a servizio delle singole zone omogenee del piano e del complessivo dimensionamento del piano stesso.

A tal proposito è stato aggiunto all'interno delle NTA di PUG l'art. 48 che disciplina l'istituto in argomento -Con riferimento alle zone tipizzate "C3" , ed in particolare alle disposizioni, si pren-

de atto della modifica normativa intervenuta con particolare riferimento all'art. 34 delle NTA del PUG con l'eliminazione della ripartizione percentuale dei parametri urbanistico-edilizi di riferimento relativi a "superfici per strade e piazze-superficie fondiaria-superficie per spazi pubblici ed attrezzature collettive "che, nelle vigenti previsioni di PRG, si sono rilevate di difficile attuazione.

- Con riferimento alle zone E2s agricole speciali a destinazione residenziale, individuate dal PUG in analogia al PRG vigente nonché ampliate in termini dimensionali, nel prendere atto dell'avvenuta riclassificazione in C6 ad espansione rada" si manifesta la necessità di specificare, con particolare riferimento al fabbisogno abitativo, il bilancio tra le vecchie previsioni di PRG e le nuove previsioni di PUG.

L'assessore delegato Dott. Orlandini, riprende la parola e precisa la necessità che gli interventi all'interno delle aree tipizzate C6 "a espansione rada" (ex E2s) siano consentiti mediante permesso di costruire, ovvero senza la preventiva redazione di uno strumento urbanistico esecutivo (PUE) stante la presenza di un assetto viario esistente e/o di previsione.

Nel contempo ribadisce la necessità di consentire nelle zone agricole E4, la possibilità di realizzare piccoli vani a deposito -" ricovero attrezzi agricoli da realizzare con tecniche tradizionali"-anche al di sotto del lotto minimo fissato; quanto sopra al fine di assecondare le attuali tradizioni culturali locali ovvero l'esercizio della pratica agricola nonché anche al fine di evitare la realizzazione di interventi abusivi con conseguente degrado paesistico-ambientale del territorio.

La Conferenza si riserva, in successiva convocazione, le valutazioni conclusive di competenza, comunque nei termini previsti dalla L.R. n.20/2001.

La conferenza si conclude alle ore 17,30 e si autoconvoca per il giorno 03/04/2007 alle ore 10,30 presso la sede dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica in Modugno, con invito al Sindaco a notificare il presente verbale all'Amministrazione Provinciale di Lecce."

- Nel corso della riunione del 3/04/2007, giusta verbale n. 4 in atti, i partecipanti alla seduta hanno adottato le determinazioni, di seguito riportate testualmente:

..... " Il Sindaco del Comune di Specchia prende atto dei contenuti dei verbali delle conferenze di servizi n. 2 e 3 rispettivamente del 21.03.2007 e del 27.03.2007 e fornisce i seguenti ulteriori elaborati di studio:

- Relazione Generale-integrazione;
- Norme tecniche d'attuazione-integrazione.

I tecnici redattori del PUG in argomento illustrano i contenuti degli elaborati scritto-grafici trasmessi in ottemperanza a quanto evidenziato dalla deliberazione di G.R. n. 2038 del 28.12.2006 e dal verbale n. 1, 2 e 3 rispettivamente del 05.03.2007 e del 21.03.2007 e del 27.03.2007.

Dopo ampia ed approfondita discussione, prendendo atto di quanto prodotto, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

A) COMPATIBILITÀ COL P.U.T.T./P.

- Con riferimento alla zona D2 si prende atto dell'avvenuta integrazione dell'art. 38 delle N.TA del P.U.G. (Disciplina per gli insediamenti produttivi già esistenti) con specifico riferimento all'obbligo di comunicare alla Soprintendenza archeologica il relativo inizio dei lavori. Pertanto l'art. 38 delle NTA del P.U.G. viene modificato come di seguito riportato:

Art. 38 - D 2 Insediamenti produttivi Industriali

Le superfici dei lotti dei terreni dovranno avere una superficie minima di mq. 2.000 ed una superficie massima di mq. 12.000.

- Distacchi dai confini interni min. ml.50,00
- Rapporto di copertura 40%
- Indicedifabbricabilitàfondiaria 3,0mc./mq.

Sono consentiti i soli alloggi per custodi, portinai degli stabilimenti o per gli addetti alla sorveglianza continuativa.

I suddetti alloggi non dovranno superare i mq. 95,00.

È consentita la costruzione di edifici per uffici fino a tre piani fuori terra.

Con specifico riferimento alla Zona D2 prospiciente la S.S. Taurisano Miggiano, considerata l'interferenza con l'area archeologica delle "tombe Messapiche dell'insediamento di Cardigliano", la stessa è stata ridimensionata conformemente all'area di intervento già esistente e così come riportata negli elaborati grafici di P. U.G. In tale area così ridimensionata ed individuata, è previsto l'esclusivo ampliamento delle volumetrie già presenti nella misura massima pari al 20%. L'eventuale rilascio di nuovo permesso di costruire è subordinato all'acquisizione del necessario e preventivo parere della Soprintendenza Archeologica alla quale dovrà essere comunicato il relativo inizio dei lavori.

- Si prende atto altresì dell'avvenuta introduzione al cap. VII dell'art. 2 denominato Area Annessa al S.I.C. della disciplina specifica che regola le trasformazioni ammissibili all'interno dell'area naturale protetta con specifico riferimento all'area annessa:

Art. 2-Area annessa al S.I.C.

Nelle aree annesse al S.I.C., per una fascia di m. 100 rispetto al perimetro dell'area stessa, così come perimetrata nelle tavole di PUG, vengono disposte le seguenti prescrizioni, al fine di permettere l'interscambio e l'integrazione fra il SIC. e le aree ad esso limitrofe, consentendo, così, il passaggio di specie della fauna e la disseminazione della flora, affinché il S.I.C. diventi serbatoio di biodiversità da diffondere nelle aree circostanti, evitandone l'isolamento. Vengono confermati gli indici urbanistici di riferimento della zonizzazione di PUG;

Nel caso di ristrutturazioni di fabbricati esistenti, o di nuove costruzioni, è prescritta la realizzazione di tetti a falda inclinata con copertura tradizionale del tipo a tegole o a coppi, al fine di favorire la naturale nidificazione della fauna esistente;

I muri di recinzione dei terreni, laddove neces-

sari per la perimetrazione delle proprietà, devono essere realizzati in pietra a secco e devono avere un'altezza massima di m 1,00;

Nei muri di recinzione dei terreni già realizzati con conci di tufo o altro materiale simile, all'atto del rilascio di nuovo permesso di costruire, è obbligatoria la realizzazione di varchi, a quota del piano di campagna, delle dimensioni minime di cm. 40x30, ogni 3 metri lineari di muro esistente, al fine di permettere l'attraversamento di specie della fauna.

Nella realizzazione di stradoni, stradoni interpoderali, viali, percorsi e pavimentazioni esterne in generale, è vietato l'utilizzo di materiali impermeabili o che possano rendere tale il terreno interessato. E' vietata la movimentazione di terreno, eccetto quella strettamente necessaria alla realizzazione di fondazioni strutturali.

- Si prescrive l'introduzione all'interno delle NTA del PUG della disciplina specifica che regola le trasformazioni ammissibili all'interno degli A.T.E. di tipo B e C così come di seguito riportata:

Ambito Territoriale Esteso di tipo "B"

1. DEFINIZIONI

Il PUG definisce come ambito di valore distinguibile "B" le aree come individuate negli elaborati grafici di piano laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti.

2. INDIRIZZI DI TUTELA

Conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio.

3. DIRETTIVE DI TUTELA

In riferimento agli ambiti, alle componenti ed ai sistemi di cui agli articoli 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA del PUTT/p, gli strumenti di pianificazione subordinati devono perseguire obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistico/ambien-

tale individuando e perimetrando le componenti e gli ambiti territoriali distinti dei sistemi definiti nell' art. 3.01 delle NTA del PUTT/p, e recependo le seguenti direttive di tutela.

Per il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli ambiti distinti di cui all'art. 3.02 delle NTA di PUTT/p), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale, prescrivendo:

va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale.

Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono.

Va inoltre prescritto che:

tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art. 3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema bota-

nico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione.

Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti.

Va, inoltre, prescritto:

in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto.

Ambito Territoriale Esteso di tipo - (Ambito di tutela panoramica di interesse morfologico e storico -culturale)

1. DEFINIZIONI

Il PUG definisce come ambito di tutela panoramica, l'area come successivamente individuata, di riconosciuto significato paesaggistico per la presenza di beni diffusi del paesaggio agrario, ovvero degli elementi che costituiscono i segni della stratificazione storica delle tecniche di conduzione agricola, terrazzamenti, muretti a secco, nonché come punto panoramico da cui si hanno le condizioni visuali per la percezione degli aspetti significativi del paesaggio specchiato.

2.INDIVIDUAZIONE

Il PUG individua, in particolare, come ambito di tutela panoramica, l'area del costone che va dalla Serra dei Cianci, al confine con il territorio del Comune di Alessano, alla S.S. Miggiano - Taurisano, a confine con il territorio del Comune di Ruffano, così come individuata nelle tavole di PUG n. 9a/bis e n. 9b/bis. Tale area comprende la Serra dei Cianci, la Serra dei Peccatori e la Serra di Cardigliano.

2. REGIME DI TUTELA

Ai fini della tutela dei beni (non è stata individuata nessuna area annessa) si applicano gli indirizzi di tutela di cui ai punti 1.1 dell'art. 2.02 delle N.T.A. del PUTT/p. e le direttive di tutela di cui ai punti 3.2 e 4.2 dell'art. 3.05 delle N.T.A di PUTT/p.

Mediante il rilascio delle autorizzazioni e con gli strumenti di pianificazione subordinati devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto dei seguenti indirizzi di tutela:

vanno evitati: l'apertura di nuove cave, la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti, la allocazione di discariche o depositi di rifiuti, la realizzazione di tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili e impianti similari di rilevante impatto paesaggistico; la modificazione dell'assetto idrogeologico, morfologico e storico-culturale.

La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema geomorfologico e storico-culturale, con la definizione delle eventuali opere di mitigazione.

Ambito Territoriale Esteso di tipo "C"

1. DEFINIZIONI

Il PUG definisce come ambito di valore distinguibile "C" le aree come individuate negli elaborati grafici di piano laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti.

2. INDIRIZZI DI TUTELA

Assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

3. DIRETTIVE DI TUTELA

In riferimento agli ambiti, alle componenti ed ai sistemi di cui agli articoli 3.02, 3.03, 3.04, gli strumenti di pianificazione subordinati devono perseguire obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistico/ambientale individuando e peri-

metrando le componenti e gli ambiti territoriali distinti dei sistemi definiti nell' art. 3.01, e recependo le seguenti direttive di tutela delle NTA del PUTT/p).

2. Per il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli ambiti distinti di cui all'art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale, prescrivendo:

in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e culturale", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.0I delle NTA del PUTT/p) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono.

Va inoltre prescritto che:

in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per

perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti.

Va inoltre prescritto che:

in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 del PUTT/p, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

B) ZONIZZAZIONE DI PUG.

- Con riferimento alla perequazione si prende atto dell'integrazione delle N.T.A. del P.U.G. con l'aggiunta dell'art. 48 "Criteri generali e perequazione urbanistica"-ultimo comma -con il quale l'amm.ne Comunale si riserva la possibilità di applicare tale principio anche nel caso di ulteriori aree destinate dal P.U.G. all'urbanizzazione secondaria, con riferimento agli indici definiti nello stesso articolo.

Pertanto l'art. 48 è il seguente:

Art. 48 -Criteri generali e Perequazione Urbanistica

Il P.U.G. di Specchia intende perseguire l'aspetto sociale e tecnico giuridico dei criteri della perequazione urbanistica.

Tramite la sua applicazione si cerca di raggiungere, in assenza di una legge nazionale sul "regime dei suoli", un trattamento paritetico per tutti i cittadini che hanno proprietà all'interno del sistema delle trasformazioni urbane previste dallo strumento urbanistico generale.

Le esperienze di perequazione si fondano su un comune schema di riferimento.

In primo luogo, l'Amministrazione comunale identifica un insieme di aree alle quali attribuisce un medesimo indice edificatorio. Tale indice è attribuito sia alle aree suscettibili di uno sfruttamento economico, sia alle aree destinate a ricevere attrezzature e servizi urbani. I proprietari delle aree non possono liberamente sfruttare l'edificabilità loro concessa, ma devono sottostare alle indicazioni che il piano prescrive a questo scopo. Un proprietario può quindi sfruttare i

metri quadri concessi dal piano, in un'area in suo possesso, oppure in un'area confinante o non immediatamente contigua alla propria. Una volta che la volumetria stessa è stata effettivamente utilizzata, il proprietario cede all'amministrazione il suolo non utilizzato.

Tale schema permette di raggiungere più obiettivi simultaneamente.

Prima di tutto assicura all'amministrazione la possibilità di acquisire i suoli necessari alla collettività con l'accordo della proprietà, alla quale viene comunque riconosciuta una quota di rendita fondiaria. Ponendo al contempo la proprietà fondiaria in condizione di indifferenza rispetto alle scelte del pianificatore, irfau nel momento in cui essi si vedono attribuire lo stesso indice edificatorio, a prescindere dall'effettiva destinazione dei suoli in loro possesso, non sono più interessati a dirottare decisioni pubbliche verso interessi privati.

Nel caso specifico del P.U.G. di Specchia, come da indicazioni e prescrizioni rivenienti dalla conferenza di servizi del 21.03.2007, e della esplicita volontà dell'Amministrazione Comunale, si costituisce l'articolo in argomento con la seguente norma di riferimento.

Comparti di Servizio (CS.)

Tali comparti sono contrassegnati, nella tavola numero 20 di P.U.G., con i numeri 58-59, 62-63-6-1, e 71-72 (ciascun gruppo da considerarsi in maniera unitaria).

L'attuazione di tali comparti si prefigge l'obiettivo di acquisire al patrimonio pubblico le aree del P.U.G. destinate alle urbanizzazioni.

Il meccanismo di attuazione di tale tipo di comparto prevede la presentazione di un piano di sistemazione o progetto esteso all'intero comparto che definisca la divisione delle aree del comparto per l'80% da destinare alle urbanizzazioni secondarie, le quali sono da cedere gratuitamente al comune con apposita convenzione, e il restante 20% da destinare a residenza privata.

Su questa ultima area verranno concentrate le volumetrie residenziali rivenienti dall'applicazione dei seguenti indici parametrici:

Ifc -Indice di fabbricabilità di comparto -0,2 mc/mq (da riferirsi all'intero comparto di servizio);

Hmax -altezza massima-10,50 m

Rc -Rapporto di copertura -70% delle aree da destinare a residenze private.

Il posizionamento dei corpi di fabbrica dovrà comunque intervenire su aree periferiche del comparto di servizio, preferibilmente in corrispondenza della viabilità esistente e/o di progetto.

Il principio della perequazione potrà essere impiegato, così come disciplinato nel presente articolo, anche nel caso di ulteriori aree destinate dal PUG all'urbanizzazione secondaria da parte dell'Amministrazione Comunale. Tale utilizzo dovrà avvenire nei limiti del rispetto degli standard urbanistici a servizio delle singole zone omogenee di piano.

- Con riferimento all'avvenuta riclassificazione in C6 "ad espansione rada" delle zone E2s agricole speciali a destinazione residenziale si prende atto della verifica di sostanziale bilanciamento tra le vecchie previsioni di PRG e le nuove previsioni di PUG così come riportata nella Relazione Generale di PUG.

La disciplina urbanistica introdotta nella zona C6 "ad espansione rada" è quella di seguito riportata:

Art. 36 – C 6 Zona ad espansione rada

Comprendono parte del territorio adiacente alle zone di completamento parzialmente urbanizzate costituite prevalentemente da tipologie a villino con destinazione residenziale.

In tali zone è previsto l'intervento edilizio diretto senza la preventiva redazione di strumento urbanistico esecutivo.

Gli interventi di nuova costruzione nelle aree libere, e quelli di ampliamento o ristrutturazione di edifici esistenti, sono consentiti con il rispetto dei seguenti indici massimi e delle seguenti prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiaria T.f. = 0,50 mc/mq
- rapporto di copertura R.c. = 0,25 mq/mq
- distanza minima dai confini D = 5,00
- lotto minimo di intervento mq = 800

Sono ammesse costruzioni contigue mediante progetto unitario.

- distacco minimo tra edifici 10,00 mt.
- arretramento dal filo stradale 5,00 mt.

In tali aree, al fine di consentire interventi edilizi ordinati, dovrà essere predisposta a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale per ciascuna maglia di zona omogenea C6, una planimetria che indichi gli allineamenti stradali, nonché le aree a cessione gratuita da utilizzarsi per parcheggi pubblici e per il miglioramento della viabilità di previsione con aumento della sezione stradale esistente e/o di previsione. La superficie oggetto di cessione gratuita dovrà essere non inferiore a 12 mq. per abitante da insediare, pari a 100 mc di volume realizzabile, secondo quanto stabilito dal D.M. 1444/1968. Il volume edificabile verrà calcolato applicando l'indice fondiario di riferimento alla particella catastale oggetto di intervento e di cessione.

Ove per le zone tipizzate C6, segnatamente nelle località S. Eufemia, Mandre e nel riquadro stralcio di zona Matine, in seguito all'impiego di un rilievo aerofotogrammetrico di base redatto in scala 1:1 0.000 si rilevino particolari discrasie dovute alla conseguente variazione di scala, dal 1:10.000 all'1:2.000, nell'elaborazione delle Tavole di PUG, in tali evidenziate situazioni si procederà, a misurazioni di verifica in loco da parte dell'U .T. C.

- Con riferimento alle zone agricole E4, alla luce delle motivazioni addotte dall'amministrazione comunale si accoglie la possibilità di realizzare piccoli vani a deposito -" ricovero attrezzi agricoli da realizzare con tecniche tradizionali"-anche al di sotto del lotto minimo fissato. Pertanto la norma modificata è la seguente:

Art. 42 - E 4 Zona agricola

Gli interventi consentiti in tali zone sono:

- Costruzioni a servizio della produzione agricola e per allevamenti zootecnici superficie minima per l'intervento mq. 5.000, con possibilità di accorpamento degli appezzamenti, (il permesso dovrà essere richiesto da

imprenditori agricoli a titolo principale).

- Residenza a servizio dell'azienda agricola in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo: superficie minima del lotto mq. 5.000, con possibilità di accorpamento degli appezzamenti.

Il rilascio del permesso è subordinato al/a trascrizione nei registri delle proprietà immobiliari, a spese degli interessati, del vincolo di inedificabilità dei fondi o appezzamenti, computati ai fini dell'applicazione degli indici, e dell'impegno di rispettare la destinazione d'uso stabilita nel permesso.

Il permesso è altresì subordinato all'obbligo di eseguire le opere per trattamento e lo smaltimento dei rifiuti domestici o di eventuali allevamenti.

Ai fini del calcolo degli indici prescritti per gli interventi nelle zone agricole dovranno essere computati i volumi dei fabbricati esistenti. Non verranno computate le costruzioni (Trulli o Pajare) esistenti, con l'obbligo inderogabile di restaurare tali costruzioni.

E' vietato demolire le "pajare" o i "trulli" esistenti.

Non sono ammessi i volumi tecnici sul terrazzo; unico volume tecnico consentito è quello strettamente necessario al vano scala di accesso al lastricato solare eseguito secondo la tradizione rupestre e con altezza utile di m. 2.40.

Nel frazionamento, anche funzionale, dei terreni agricoli non sono consentite delimitazioni con strutture murarie o ad eccezione dei muretti a secco, o in conci di tufo a faccia a vista, con altezza massima di 1,40 m. quando richiesti per comprovate e giustificate necessità di conduzione.

Qualsiasi intervento di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovrà prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo, allegando alla richiesta di concessione edilizia il numero e la specie delle piante da mettere a dimora.

Gli interventi sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

1. Per le costruzioni a servizio della produzio-

ne agricola e per gli allevamenti zootecnici:

- indice di fabbricabilità
fondiaria I.f.f.=0,03 mc/mq
- altezza massima H max. = 4,50 ml
- superficie minima di
intervento(con possibilità
di accorpamento) Smin. = 5,000 mq.
- numero dei piani n. p. = 1
- distanza dai confini d. c. = 5,00 ml
- distanza tra fabbricati d. f. = 10,00 ml
- non sono ammesse costruzioni sul confine di proprietà.

2. Per le residenze a servizio dell'azienda agricola in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo:

- indice di fabbricabilità
fondiaria i.f.f. = 0,03 mc/mq
- altezza massima H max = 4,50 ml
- superficie minima di
intervento (con possibilità
di accorpamento) S min. = 5.000 mq
- numero dei piani fuori
terra n.p.=1
- distanza dai confini d.c. = 5,00 m/.
- distacco dai fabbricati d. f. = 10,00 ml
- non sono ammesse costruzioni sul confine di proprietà.

E' consentita, inoltre, l'edificazione su particelle agricole anche di ridotta estensione (inferiore al lotto minimo di intervento di 5.000 mq), ma limitatamente alla cubatura derivante dall'applicazione dell' "Indice di fabbricabilità fondiaria" dello 0,03 mc/mq della particella interessata, di piccoli edifici rurali destinati specificamente al ricovero di prodotti, attrezzi agricoli od animali, da realizzare secondo lo schema tipologico delle tradizionali "pajare", e comunque fino ad una superficie utile massima di 25 mq.

Tali interventi, per i quali è assolutamente vietato l'utilizzo di strutture in calcestruzzo e di solai piani, dovranno essere realizzati con muratura in "pietrame a secco" o in "conci di tufo a vista", o avere finitura "a scialbo" o con "intonaco grezzo"

E' possibile, nei limiti dell 'indice di fabbrica-

bilità fondiaria I.f.f 0,03 mc/mq., la realizzazione di infrastrutture ricreative e sportive destinate all'agriturismo sempre che le stesse risultino di contorno all'attività agricola principale e che per l'imprenditore agricolo, singolo o associato, ricorrano le disposizioni di cui alla L.R. n. 34/'85 (Interventi a favore dell'agriturismo).

Per gli edifici esistenti, classificati nei punti le 2 sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento igienico e di ristrutturazione.

Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti può essere autorizzato, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento una tantum delle superfici utili nella misura massima del 20% della superficie esistente.

Nella zona agricola non sono consentite le seguenti destinazioni:

- attività artigianali non collegate con la produzione agricola;
- deposito di rottame;
- impianti per il deposito e/o trattamento di rifiuti solidi urbani o altri rifiuti di qualsiasi genere.

OMISSIS...

La conferenza dopo ampia discussione prende atto di quanto prospettato dal comune e lo fa proprio quali modifiche introdotte nel PUG ai fini del controllo positivo di compatibilità previsto dalla L.R. n. 20/2001 che in questa sede viene dichiarato nei termini sopra esposti. A questo punto la conferenza ritiene conclusi i lavori nei termini previsti dalla L.R. n. 20/2001 dando mandato al Sindaco di rimettere gli atti ed i relativi elaborati conformati per quanto occorrente alle indicazioni, prescrizioni e approvazioni della conferenza, alla G.R. per gli ulteriori adempimenti previsti ai fini dell'approvazione definitiva del P.U.G. da parte del Consiglio Comunale, ed in particolare gli elaborati scritto-grafici presentati in sede di conferenza dei servizi, che diventeranno parte integrante del P.U.G. di Specchia qui di seguito riportati:

TAVOLE DI ANALISI	TAV. 1	Inquadramento territoriale scala 1/25.000 (prot. comunale 1884 del 20.03.2007)
	TAV. 2	Sistema delle infrastrutture scala 1/10.000 (prot. comunale 1884 del 20.03.2007)
	TAV.3/a	PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico scala 1/10.000 (prot. comunale 1884 del 20.03.2007)
	TAV.3/b	PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema della copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica scala 1/10.000 (prot. comunale 1884 del 20.03.2007)
	TAV.3/c/bis	PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa scala 1/10.000 (prot. comunale 2015 del 26.03.2007)
	TAV.4	Piano di assetto idrogeologico scala 1/10000 (prot. comunale 1884 del 20.03.2007)
	TAV.5	Sistema delle tutele della Rete Natura 2000: perimetrazione p. S.I.C. scala 1/10.000 (prot. comunale 1884 del 20.03.2007)
PREVISIONI STRUTTURALI	TAV.6/a	Sistema delle infrastrutture scala 1/5.000 (prot. comunale 1884 del 20.03.2007)
	TAV.6/b	
	TAV.7/a	PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico scala 1/5.000 (prot. comunale 1884 del 20.03.2007)
	TAV.7/b	
	TAV.8/a/bis	PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema della copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica scala 1/5.000 (prot. comunale 2015 del 26.03.2007)
	TAV.8/b/bis	

	TAV.7/a	PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico scala 1/5.000 (prot. comunale 1884 del 20.03.2007)
	TAV.7/b	
	TAV.8/a/bis	PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica scala 1/5.000 (prot. comunale 2015 del 26.03.2007)
	TAV.8/b/bis	
	TAV.9/a/bis	PUTT "Paesaggio"-A.T.D.: sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa scala 1/5.000 (prot. comunale 2015 del 26.03.2007)
	TAV.9/b/bis	
	TAV.10/a	Piano di Assetto Idrogeologico scala 1/5.000 (prot. comunale 1884 del 20.03.2007)
	TAV.10/b	
	TAV.11/a	Sistema delle tutele della rete natura 2000: perimetrazione p S.I.C. scala 1/5.000 (prot. comunale 1884 del 20.03.2007)
	TAV.11/b	
	TAV.12/a	Sistema delle tutele della rete natura 2000-p S.I.C.:individuazione degli habitat scala 1/5.000 (prot. comunale 1884 del 20.03.2007)
	TAV.12/b	
	TAV.13/a	Sistema delle tutele della rete natura 2000-p S.I.C.: uso del suolo scala 1/5.000 (prot. comunale 1884 del 20.03.2007)
	TAV.13/b	

P. PROGRAMMATICHE	TAV. 14/bis	Zonizzazione del territorio comunale scala 1/10000 (prot. comunale 2015 del 26.03.2007)
	TAV.15/a/bis	Zonizzazione territorio comunale scala 1/5.000 (prot. comunale 2015 del 26.03.2007)
	TAV.15/b/bis	
	TAV.16/bis	Zonizzazione centro abitato scala 1/2.000 (prot. comunale 2015 del 26.03.2007)
	TAV.17/bis	Zonizzazione contrada S. Eufemia scala 1/2.000 (prot. comunale 2015 del 26.03.2007)
	TAV.18/bis	Zonizzazione contrada Magnone scala 1/2.000 (prot. comunale 2015 del 26.03.2007)
	TAV.19	Stato di attuazione del P.R.G. vigente scala 1/2000 (prot. comunale 1884 del 20.03.2007)
	TAV.20	Aree a servizi - verifica degli standards scala 1/5000(prot. comunale 1884 del 20.03.2007)

TAV.21/a/bis	PUTT/"Paesaggio": individuazione dei territori costruiti scala 1/5.000 (prot. comunale 2015 del 26.03.2007)
TAV.21/b/bis	

TAVOLE DI SINTESI	TAV.22/a/bis	Zonizzazione di piano e sistema delle infrastrutture scala 1/5.000 (prot. comunale 2015 del 26.03.2007)
	TAV.22/b/bis	
	TAV.23/a/bis	Zonizzazione di piano e sistema dell'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico (A.T.D.) del PUTT/p scala 1/5.000 (prot. comunale 2015 del 26.03.2007)
	TAV.23/b/bis	
	TAV.24/a/bis	Zonizzazione di piano e sistema della copertura botanico - vegetazionale - colturale e della potenzialità faunistica (A.T.D.) del PUTT/p scala 1/5.000 (prot. comunale 2015 del 26.03.2007)
	TAV.24/b/bis	
	TAV.25/a/bis	Zonizzazione di piano e sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa (A.T.D.) del PUTT/p scala 1/5.000 (prot. comunale 2015 del 26.03.2007)
	TAV.25/b/bis	
	TAV.26/a/bis	PUTT "Paesaggio": ambiti territoriali estesi scala 1/5.000 (prot. comunale 2015 del 26.03.2007)
	TAV.26/b/bis	
	TAV.27/a/bis	Zonizzazione di piano e P.A.I. scala 1/5.000 (prot. comunale 2015 del 26.03.2007)
	TAV.27/b/bis	
	TAV.28/a/bis	Zonizzazione di piano e perimetrazione p/SIC con l'individuazione degli habitat scala 1/5.000 (prot. comunale 2015 del 26.03.2007)
	TAV.28/b/bis	

- Norme tecniche d'attuazione-integrazione (prot. comunale 2223 del 02.04.2007);
- Regolamento edilizio-integrazione (prot. comunale 2015 del 26.03.2007);
- Allegato A -stralcio inventario beni uso civico (prot. comunale 2015 del 26.03.2007).

La conferenza si conclude alle ore 13,30, con invito al Sindaco a notificare il presente verbale all'Amministrazione Provinciale di Lecce."

Gli atti sopra riportati di cui al verbale n. 4 del 3/04/2007 e trasmessi al Presidente della Provincia di Lecce con nota comunale prot. 2802 del 24/4/2007, sostituiscono e/o integrano i corrispondenti elaborati ed atti del P.U.G. adottato, nei limiti e nei termini delle modifiche apportate nella conferenza di servizi.

In conclusione, per quanto attiene ai rilievi contenuti nella delibera di G.R. n 2038 del 28/12/2006, si ritiene che gli stessi siano da reputarsi superati avendo l'Amministrazione Comunale di SPECCHIA, al fine di conseguire il controllo positivo, provveduto ai necessari adeguamenti ed integrazioni del P.U.G. come rivenienti dalla Conferenza di Servizi le cui conclusioni sono da intendersi quale determinazione di adeguamento del P.U.G." alle modifiche richieste dalla Regione Puglia in sede di controllo di compatibilità. Tanto premesso alla luce di quanto in precedenza evidenziato si propone alla Giunta Regionale di recepire la determinazione di adeguamento del P.U.G. del Comune di SPECCHIA assunta dalla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi del comma 9 dell'art.11 della L.R. n. 20/2001, in data 5/03/2007 giusta verbale conclusivo n.4 (parte integrante del presente provvedimento unitamente agli elaborati come modificati secondo le risultanze rivenienti dalla predetta Conferenza di Servizi che sono pertanto da intendersi definitivi e sostitutivi di quelli precedentemente prodotti al riguardo) nonché di attestare la compatibilità del P.U.G. con il PUTT/P e con la disciplina urbanistica regionale.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME

**PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 -
COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R.7/97.**

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI**

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente di Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE le risultanze della conferenza di servizi indetta dal comune di SPECCHIA ai sensi dell'art.11 della L.R.n. 20/2001;

DI RECEPIRE la determinazione di adeguamento del PUG di SPECCHIA assunta a seguito della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.11 - 9° comma - della L.R.n.20/2001 e le conseguenti modifiche apportate dal Comune e di attestare conseguentemente la compatibilità del P.U.G. di SPECCHIA con il PUTT/P e con la disciplina urbanistica regionale.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. e sulla G.U. (da parte del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell’Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
